



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 febbraio 1999 (01.09)  
(OR. en)**

**5429/1/99  
REV 1**

**LIMITE**

**JUSTPEN 3**

**NOTA**

---

della: Presidenza  
al: Gruppo "Diritto penale/diritto comunitario"  
n. doc. prec.: 10722/98 JUSTPEN 80, 11381/98 JUSTPEN 91  
Oggetto: Misure di diritto penale volte alla lotta alla contraffazione dell'euro

---

Si allega per le delegazioni una sintesi delle risposte al questionario contenuto nel documento della Presidenza JUSTPEN 80 riguardanti le "misure di diritto penale volte alla lotta alla contraffazione dell'euro" nonché i supplementari riportati nel doc. JUSTPEN 91. La presente versione è integrata con le risposte della delegazione lussemburghese.

## 1. FIGURE DI REATO

### 1.1. Definizione della falsificazione monetaria

***Quesito A1:*** *È prevista, nel Suo diritto nazionale una definizione del concetto di "falsificazione monetaria"? L'emissione non autorizzata di denaro autentico, rientra anch'essa nel concetto di falsificazione monetaria?*

In **Austria** la legge punisce l'imitazione e la contraffazione di moneta, ossia la fabbricazione integrale di moneta falsa al fine di metterla in circolazione per la prima volta come moneta autentica.

Il codice penale austriaco non contiene una definizione di "moneta", ma copre soltanto la carta moneta e le monete metalliche la cui circolazione è legalmente autorizzata (sono quindi escluse le monete da collezione e le banconote non destinate alla circolazione).

Tutte le disposizioni relative agli atti perseguibili che mettono a rischio la sicurezza delle transazioni monetarie sono applicabili anche alle divise estere.

L'emissione di denaro autentico da parte di un soggetto non autorizzato non rientra in questa nozione. Le norme pertinenti sono l'art. 232, par. 1 e l'art. 241 del codice penale.

Nella normativa interna **belga** non esiste una definizione giuridica delle nozioni di "falsificazione monetaria" o "moneta falsa", benché gli elementi costitutivi del reato di falsità in moneta possano essere dedotti dalla giurisprudenza. L'atto deve comportare la fabbricazione di moneta contraffatta (imitazione di denaro autentico), lo svilimento/alterazione (diminuire il valore intrinseco della moneta alterandone il peso o la composizione o manipolando alcuni dati sulla moneta) e l'uso effettivo di moneta falsa. L'elemento soggettivo consiste nella specifica volontà implicita. La moneta in questione deve in ogni caso aver corso legale in Belgio o altrove.

Una peculiarità della legge belga è la distinzione fra monete metalliche (articoli 160-172 del codice penale) e carta moneta (articoli 173-178 del codice penale).

In **Danimarca** è perseguibile chiunque contraffà o falsifica denaro al fine di spacciarlo come autentico o procaccia denaro contraffatto o falsificato per sé o per altri. La contraffazione consiste nella fabbricazione di monete metalliche o di carta moneta che abbiano un'apparenza di autenticità.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 116 del 7.4.1936 relativa alla Banca nazionale di Danimarca, quest'ultima è il solo soggetto autorizzato ad emettere banconote; per quanto riguarda invece le monete metalliche, la Banca nazionale ha responsabilità amministrativa sull'istituto della Zecca del Regno, la quale conia ed emette monete metalliche in virtù della legge 817 del 21.12.1988. Qualsiasi violazione della prerogativa della Banca nazionale in materia di carta moneta e di monete metalliche è perseguibile ai sensi degli articoli 169 e 170 del codice penale.

Le pertinenti norme del codice penale sono contenute nell'articolo 166, paragrafo 1 e negli articoli 169 e 170.

In **Finlandia** le nozioni in questione sono definite nella fase di formazione della legge. L'emissione di denaro autentico da parte di un soggetto non autorizzato rientra nelle suddette nozioni.

La **Francia** sottolinea che i diversi aspetti del reato sono definiti nella giurisprudenza. Ad esempio, nell'interpretazione in sede giudiziaria non è indispensabile che la falsificazione sia perfetta; c'è già falsificazione in presenza di una serie di caratteristiche apparenti sufficienti a far sì che il falso possa circolare con danno per la moneta autentica.

Le pertinenti norme del codice penale sono contenute nell'articolo 442, paragrafi da 1 a 14.

In **Germania** sono perseguibili ai sensi del codice penale:

1. la contraffazione di moneta con l'intento di metterla in circolazione come autentica o di rendere possibile tale circolazione ovvero con l'intento di manipolare la moneta per darle l'apparenza di un valore superiore;
2. il procacciamento di moneta contraffatta nel medesimo intento;
3. la messa in circolazione come autentica di moneta contraffatta, falsificata o procacciata nelle circostanze di cui ai punti 1 e 2. Le pertinenti norme del codice penale sono contenute nell'articolo 146, paragrafo 1, primo comma.

L'emissione non autorizzata di moneta non è equiparata alla falsità in moneta. Il reato è contemplato nell'articolo 35 della legge sulla Banca federale tedesca.

In **Grecia** la legge contempla una definizione di "falsificazione monetaria" o "moneta falsa", secondo cui il reato abbraccia sia la falsificazione o alterazione di monete metalliche o di banconote greche o straniere con l'intento di metterle in circolazione come autentiche e il procacciamento di tali monete con il medesimo intento. L'emissione di denaro autentico da parte di un soggetto non autorizzato rientra nella nozione di falsificazione monetaria in quanto la facoltà di emettere moneta è prerogativa esclusiva della competente autorità statale o di altro servizio autorizzato dallo Stato. La norma pertinente è contenuta nell'articolo 207 del codice penale.

La legge **irlandese** vieta la falsificazione di banconote e la contraffazione di monete metalliche. I reati di contraffazione e alterazione riguardano soltanto le banconote e le monete metalliche false.

Nella legge **italiana** non è presente una specifica definizione del concetto di "falsificazione monetaria" o di "moneta falsa". Tale concetto è tuttavia ricavabile, in via interpretativa, dalla descrizione delle condotte incriminate a titolo di falsificazione cosiddetta "propria" dal codice penale, il quale prevede le due ipotesi alternative della "contraffazione" e della "alterazione" di monete.

Per contraffazione si intende la fabbricazione integrale, da parte di un soggetto non autorizzato, di monete che abbiano un'apparenza di "genuinità" (vale a dire di autenticità). "L'alterazione" consiste, invece, nell'illecita modificazione di una moneta di per sé genuina. Al riguardo, la legge italiana distingue ulteriormente due tipi di alterazione penalmente rilevante: da un lato, la manipolazione volta a dare alla moneta l'apparenza di un valore superiore a quello effettivo; dall'altro, la diminuzione del valore intrinseco della moneta.

L'emissione non autorizzata di denaro autentico non forma oggetto di specifica previsione normativa, né consta che la fattispecie si sia mai presentata all'esame della giurisprudenza. In via di principio può dirsi che, nell'ordinamento italiano, una moneta in tanto può definirsi "autentica" in quanto sia stata emessa da un soggetto autorizzato. Le norme pertinenti sono l'art. 453, nn. 1 e 2 e l'art. 454 del codice penale.

La legge **lussemburghese** non contempla una definizione propriamente detta dell'espressione "falsificazione monetaria" o "moneta falsa".

Sono reati perseguibili ai sensi del codice penale la contraffazione e la manipolazione dei seguenti tipi di monete:

- monete auree o argentee con o senza corso legale nel Granducato (articoli 160, 161, 164 e 165 del codice penale)
- monete di altri metalli con o senza corso legale nel Granducato (articoli 162, 163, 166 e 167 del codice penale)
- carta moneta con corso legale nel Granducato o altrove (articolo 173 del codice penale).

Un disegno di legge di ratifica della convenzione di Ginevra del 20 aprile 1929 prevede l'inclusione dei reati di contraffazione e falsificazione di monete auree, argentee di altri metalli aventi corso legale all'estero.

**I Paesi Bassi** sottolineano che, in ogni caso, esistono singole figure di reato in base alle quali sono penalmente perseguibili gli atti che rientrano di norma nel concetto di "contraffazione". Anche l'emissione di moneta da parte di soggetti diversi dalle autorità ufficiali costituisce un illecito penale. Le norme pertinenti del diritto penale olandese sono gli articoli 208, 209, 213 e 214.

L'articolo 262 del codice penale **portoghese** definisce così l'illecito penale di falsità in moneta:

- "1. Chiunque fabbrichi moneta contraffatta con l'intento di metterla in circolazione come autentica è punibile con la reclusione da 2 a 12 anni.
2. Chiunque falsifichi o alteri il valore nominale della moneta autentica per accrescerlo, nell'intento di mettere la moneta in circolazione, è punibile con la reclusione da 1 a 5 anni."

L'articolo 263 del medesimo codice penale sancisce la perseguibilità dello svilimento di moneta:

- "1. Chiunque svilisca una moneta metallica autentica al fine di diminuirne in un qualsiasi modo il valore, nell'intento di metterla in circolazione come integra, è punibile con la reclusione fino a due anni o con una multa pari a fino a 240 volte una data somma giornaliera.
2. Incorre nella medesima pena chiunque, senza averne legalmente l'autorità, fabbrica monete metalliche di valore identico o superiore a quelle autentiche, con l'intento di spacciarle o metterle in circolazione.
3. È altresì perseguibile il tentativo di reato."

Il codice penale **spagnolo** tratta della falsificazione monetaria negli articoli 386 - 388. L'articolo 386 elenca gli atti perseguibili secondo la dottrina spagnola, la fabbricazione di moneta contraffatta consiste nel riprodurre moneta a corso legale in modo che abbia un'apparenza di genuinità oppure nel fabbricare moneta falsa con qualunque processo e qualunque materiale imitando la moneta legale.

Il codice penale non contiene espressamente un rimando all'emissione non autorizzata di moneta autentica quale esempio di falsificazione, ma ciò non significa che essa non sia un reato penale. Soltanto la moneta emessa dalla Banca di Spagna secondo le procedure consolidate dev'essere considerata autentica. In tutti gli altri casi le monete in questione rientrano nel concetto di falsificazione monetaria.

La legge **svedese** non contiene una definizione. È perseguibile come reato la riproduzione all'interno o all'esterno del paese di banconote e monete a corso legale, come pure qualsiasi loro altra falsificazione. Nella fase di formazione della legge è precisato che per "riproduzione" s'intende la fabbricazione di banconote e monete e che per "altra falsificazione" s'intende, ad esempio, l'alterazione dell'apparenza delle banconote e delle monete. La contraffazione è trattata nel capo 14, articolo 6 del codice penale.

Nel **Regno Unito** è penalmente perseguibile chiunque contraffà banconote o monete a corso legale

- se intende spacciarle o offrirle in pagamento come autentiche in prima persona o tramite altri
- rientra nel reato di contraffazione la messa in circolazione di banconote o monete a corso legale in assenza di prerogativa o autorizzazione a norma di legge. Pertanto l'emissione di banconote o monete genuine è obbligatoriamente soggetta ad autorizzazione.

Per "banconota" s'intende qualsiasi banconota legalmente emessa nel Regno Unito, nelle Isole della Manica, nell'Isola di Man o nella Repubblica d'Irlanda, che è o è stata abitualmente usata come mezzo di pagamento nel paese di emissione ed è pagabile a vista. S'intende inoltre qualsiasi banconota emessa in un altro paese e lì abitualmente usata come mezzo di pagamento.

Per "moneta a corso legale" s'intende qualsiasi moneta metallica abitualmente usata come mezzo di pagamento in qualsiasi paese o qualsiasi moneta specificata in un'ordinanza emanata dal Tesoro in ordine alla pertinente parte della legge che vi si riferisce.

La normativa applicabile è contenuta nelle seguenti leggi:

- parte II della legge sulle falsificazioni e le contraffazioni del 1981 (articolo 28 per Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, articolo 31 per la Scozia)
- legge sulla gestione delle dogane e delle accise del 1979, articoli 14 e 27.

**Quesito A3:** *In quale categoria di illecito rientra la figura di reato della falsificazione monetaria nel Suo diritto nazionale? Qual è l'entità della pena comminata?*

Segue per le delegazioni una tabella riassuntiva delle risposte date dagli Stati membri. Per quanto riguarda la pena massima, si rilevi che essa varia da 8 anni (Svezia) a 30 anni di reclusione (Francia), fino all'ergastolo (Irlanda). La pena minima prevede la reclusione fino a 3 mesi e/o una multa.

Si rilevi inoltre che in vari Stati membri le autorità giudiziarie possono optare per una multa in sostituzione della reclusione anche in casi molto gravi.

<b>Stato membro</b>	<b>Figura di reato</b>	<b>Pena</b>
Austria	Illecito penale	Reclusione da 1 a <b>10</b> anni
Belgio	I. Contraffazione di monete auree o argentee: illecito penale II. Svilimento di tali monete: illecito penale III. Contraffazione di altre monete metalliche: illecito penale IV. Svilimento di tali monete: illecito penale V. Contraffazione o falsificazione di carta moneta: illecito penale	I. Reclusione da 10 a <b>15</b> anni (articolo 160 del codice penale) II. Reclusione da 5 a 10 anni (articolo 161 del codice penale) III. Reclusione da 1 a 3 anni (articolo 162 del codice penale) IV. Reclusione da 3 mesi a 1 anno (articolo 136 del codice penale) V. Reclusione da 15 a <b>20</b> anni (articolo 173 del codice penale)
Danimarca	Illecito penale	Reclusione fino a <b>12</b> anni; se la falsificazione si configura in una diminuzione del valore della moneta a corso legale è prevista la reclusione fino a 4 anni
Finlandia	I. Contraffazione II. Contraffazione aggravata III. Contraffazione minima In Finlandia tutti questi reati sono considerati illeciti penali; la legge non prevede la categoria dei reati minori.	I. Reclusione da 4 mesi a 4 anni II. Reclusione da 2 a <b>10</b> anni III. Multa o reclusione fino a 2 anni
Francia	Illecito penale	Reclusione fino a <b>30</b> anni e multa di FFR 3.000.000
Germania	Illecito penale	Reclusione da 1 a <b>15</b> anni
Grecia	I. Illecito penale II. Contravvenzione (in casi meno gravi)	I. Reclusione da 5 a <b>20</b> anni e multa II. Minimo di 3 mesi e ammenda
Irlanda	Sono considerati reati sia la falsificazione che la contraffazione di carta moneta e di monete metalliche	Pena massima: ergastolo
Italia	Delitti contro la fede pubblica	I. Reclusione da 3 a <b>12</b> anni e multa da 1 a 6 milioni di lire se commessa nella forma della contraffazione, ovvero dando ad una moneta genuina l'apparenza di un valore superiore a quello reale (articolo 453 nn. 1 e 2) II. Reclusione da 1 a 5 anni e multa da 2 a 1 milione di lire se commessa diminuendo il valore intrinseco di una moneta genuina (articolo 454)

<b>Stato membro</b>	<b>Figura di reato</b>	<b>Pena</b>
Lussemburgo	I. Contraffazione di monete auree o argentee: illecito penale II. Svalimento di tali monete: illecito penale III. Contraffazione di altre monete metalliche: illecito penale IV. Svalimento di tali monete: illecito penale V. Contraffazione o falsificazione di carta moneta: illecito penale	I. Reclusione da 10 a <b>15</b> anni (articolo 160 del codice penale) II. Reclusione da 5 a 10 anni (articolo 161 del codice penale) III. Reclusione da 1 a 3 anni (articolo 162 del codice penale) IV. Reclusione da 3 mesi a 1 anno (articolo 136 del codice penale) V. Reclusione da 15 a <b>20</b> anni (articolo 173 del codice penale)
Paesi Bassi	Illecito penale	Reclusione fino a <b>9</b> anni e multa di V categoria
Portogallo	I. Illecito penale: fabbricazione di monete ai fini della messa in circolazione II. Infrazione: falsificazione per aumentare il valore III. Infrazione: falsificazione per diminuire il valore IV. Emissione senza autorizzazione a norma di legge	I. Reclusione da 2 a 12 anni II. Reclusione da 1 a 5 anni III. Reclusione fino a 2 anni o multa fino a 240 volte una data somma giornaliera IV. Come per III
Spagna	Reato grave	Reclusione da 8 a <b>12</b> anni e multa pari a da 1 a 10 volte il valore nominale della moneta
Svezia	I. Reato semplice II. Reato ritenuto lieve III. Reato molto grave	I. Reclusione fino a 4 anni II. Reclusione fino a 6 mesi III. Reclusione da 2 a <b>8</b> anni

Stato membro	Figura di reato	Pena
Regno Unito	<p>I.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contraffazione di monete con l'intento di spacciarle come autentiche</li> <li>- Fabbricazione o messa in circolazione, con o senza il consenso del falsario, spacciandole per autentiche, di monete di cui è noto o sospetto il carattere fraudolento</li> <li>- detenzione di monete di cui è noto o sospetto il carattere fraudolento, con l'intento di spacciarle come autentiche</li> <li>- detenzione di materiale destinato ad essere usato per fabbricare monete false</li> </ul> <p>II.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- emissione di monete in assenza di prerogativa o autorizzazione a norma di legge</li> <li>- cessione, in assenza di prerogativa o autorizzazione a norma di legge, di monete di cui è noto o sospetto il carattere fraudolento</li> <li>- detenzione di moneta di cui è noto o sospetto il carattere fraudolento</li> <li>- detenzione di materiale di cui è noto o sospetto l'utilizzo, destinato alla fabbricazione di monete false</li> </ul> <p>III. importazione o esportazione di monete false o evasione fraudolenta delle accise</p>	<p>I. Reclusione fino a 6 mesi e/o multa di GBP 5.000 in sede di Magistrates Court; reclusione fino a <b>10</b> anni e/o multa (illimitata) in sede di Crown Court</p> <p>II. reclusione fino a 6 mesi e/o multa di GBP 5.000 in sede di Magistrates Court; reclusione fino a 2 anni e/o multa (illimitata) in sede di Crown Court</p> <p>III. reclusione fino a 6 mesi e/o multa di GBP 5.000 o pari a 3 volte il valore dei beni in sede di Magistrates Court; reclusione fino a 10 anni e/o multa (illimitata) in sede di Crown Court</p>

## 1.2. Messa in circolazione intenzionale di moneta falsa d'intesa con il falsario

**Quesito B1:** *Questo comportamento è punibile nel suo diritto nazionale? Di che tipo di reato si tratta? Qual è l'entità delle pene comminate?*

Segue per le delegazioni una tabella riassuntiva delle risposte date dagli Stati membri.

Il consenso del falsario prima che la moneta contraffatta venga messa in circolazione non sembra rilevante nel diritto penale della maggior parte degli Stati membri (ad esempio: Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito).



<b>Stato membro</b>	<b>Reato penale</b>	<b>Pena</b>
Austria	È perseguibile chiunque accetta monete di concerto con una persona coinvolta nella falsificazione o con un intermediario, con l'intento di metterle in circolazione come monete autentiche. L'acquisizione di monete false con l'intento menzionato è sufficiente e non è necessario che il trasgressore le metta in circolazione.	Reclusione da 1 a 10 anni (articolo 232, paragrafo 2 del codice penale)
Belgio	Reato noto nel diritto penale belga come "fabbricazione" di monete contraffatte. L'intesa con gli spacciatori deve precedere la fabbricazione e implica qualcosa di più di una semplice conoscenza o consenso: deve esserci tra il falsario e lo spacciatore un accordo a mettere in circolazione la moneta contraffatta. Gli articoli riguardanti la fattispecie contemplano anche l'introduzione nel territorio belga di monete metalliche e/o banconote falsificate d'intesa con i falsari.	La fabbricazione d'intesa con gli spacciatori è sottoposta alle stesse pene applicabili all'effettiva contraffazione o all'effettivo svilimento di moneta, secondo la distinzione operata nella normativa (articoli 168 e 176 del codice penale)
Danimarca	È penalmente perseguibile chiunque metta intenzionalmente in circolazione monete false d'intesa con il falsario. Ai sensi della legge danese, è irrilevante che il falso sia messo intenzionalmente in circolazione con o senza il consenso del falsario.	Stesse pene previste al punto A3. Se la persona ha ricevuto il denaro in buona fede, la pena detentiva può essere ridotta, ovvero può essere comminata un'ammenda.
Finlandia	Ai fini della condanna di una persona che ha messo in circolazione monete false, il fatto che abbia agito o meno di concerto con il falsario è irrilevante. Costituisce invece circostanza aggravante il fatto che la persona fosse a conoscenza del falso al momento in cui ha ricevuto tali monete.	Cfr. punto A3. Se acquisite in buona fede: multa ovvero reclusione fino a 1 anno.
Francia	Ai sensi del codice penale è perseguibile la messa in circolazione, come pure la detenzione ai fini della messa in circolazione, di monete false.	10 anni di reclusione e multa di FFR 1.000.000; in caso di organizzazioni criminali, la pena è 30 anni di reclusione e multa di FFR 3.000.000 (articoli 442-2 del codice penale).

Stato membro	Reato penale	Pena
Germania	<p>La messa in circolazione è perseguibile come:</p> <p>I. Illecito penale, se la persona ha contraffatto, falsificato o manipolato il denaro con l'intento di metterlo in circolazione come autentico o di rendere possibile tale circolazione</p> <p>II. Infrazione, se la persona non ha agito nelle circostanze di cui al punto I.</p>	<p>I. Reclusione da 1 a 15 anni (articolo 146, paragrafo 1, terzo comma del codice penale)</p> <p>II. Reclusione fino a 5 anni o ammenda (articolo 147 del codice penale)</p>
Grecia	<p>È penalmente perseguibile chiunque metta in circolazione monete false se la persona, al momento della loro acquisizione, era a conoscenza del falso. Il consenso del falsario è irrilevante.</p>	
Irlanda	<p>La messa in circolazione (nel senso di utilizzo) di un falso è reato di gravità comparabile alla falsificazione stessa. Anche spacciare monete metalliche contraffatte è un reato. Il consenso del falsario è irrilevante.</p>	<p>I. Carta moneta: fino all'ergastolo</p> <p>II. Monete metalliche: reclusione fino a 3 anni</p>
Italia	<p>La messa in circolazione intenzionale di moneta falsa d'intesa con l'autore della falsificazione integra:</p> <p>a) il delitto previsto dall'articolo 453 n. 3 del codice penale, se ha ad oggetto monete contraffatte o alterate nel senso previsto dai numeri 1 e 2 dello stesso articolo;</p> <p>b) il delitto previsto dall'articolo 454 del codice penale, se ha ad oggetto monete alterate diminuendone il valore intrinseco.</p> <p>Le disposizioni ora indicate si applicano non soltanto nel caso di intesa diretta con l'autore della falsificazione, ma anche nel caso di intesa con un intermediario.</p>	<p>Come per il punto A3</p>

Stato membro	Reato penale	Pena
Lussemburgo	Se l'atto è interpretato come messa in circolazione deliberata di monete false, il detentore del falso è punibile ai sensi degli articoli 169 e 177 del codice penale. Infatti, a norma di detto articolo 169 (relativo alle monete metalliche) o dell'articolo 177 (concernente la carta moneta), è punibile con la reclusione chiunque <u>si sia deliberatamente procacciato</u> monete contraffatte o falsificate e <u>le abbia messe in circolazione</u> o abbia tentato di metterle in circolazione, pur non avendo partecipato alla fabbricazione o alla tentata fabbricazione di monete contraffatte o falsificate e né l'abbia introdotte nel territorio lussemburghese.	A norma dell'articolo 169 del codice penale, relativo alle monete metalliche, questa figura di reato è punibile con la reclusione da 1 mese a 3 anni. A norma dell'articolo 177, relativo alla carta moneta, il reato in questione è punibile con la reclusione da 1 a 5 anni.
Paesi Bassi	È punibile chiunque usi deliberatamente come autentici e genuini contanti, ossia monete o banconote da egli stesso contraffatte o falsificate, ovvero monete o banconote di cui gli era nota la natura falsa e contraffatta al momento in cui le ha ricevute, al fine di usarle o di farle usare come autentiche o di detenerle o introdurre in Europa. Non occorre che lo spacciatore di denaro falso fosse a conoscenza dell'intenzione fraudolenta del falsario e neppure dell'esistenza di una siffatta intenzione. È sufficiente il fatto di essere a conoscenza della circostanza oggettiva della falsificazione.	Come per il punto A3
Portogallo	A norma dell'articolo 264 del codice penale sullo spaccio di monete false d'intesa con il falsario: "1. Incorre nelle pene previste agli articoli 262 e 263 chiunque, d'intesa con l'autore degli atti ivi descritti, spaccia, mette altrimenti in circolazione o vende le monete in questione. 2. È altresì perseguibile il tentativo di reato."	Cfr. punto 3
Spagna	Ai sensi dell'articolo 386 del codice penale tale comportamento è perseguibile alla stessa stregua della contraffazione falsificazione monetaria.	Cfr. punto 3

Stato membro	Reato penale	Pena
Svezia	È punibile chiunque metta in circolazione banconote o monete metalliche false.	Come per il punto A3
Regno Unito	La legge non contiene alcun rimando espresso al consenso del falsario.	–

### 1.3. Messa in circolazione intenzionale di moneta falsa senza intesa con il falsario

***Quesito C1:*** *Questo comportamento è punibile nel suo diritto nazionale? Di che tipo di reato si tratta? Qual è l'entità della pena comminata?*

**A.**

La mancanza del consenso del falsario non ha rilevanza nella maggior parte degli Stati membri (ad esempio Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito).

La messa in circolazione intenzionale di monete false è in sé perseguibile in **Belgio**. Non è contemplata la buona fede di chi le ha messe in circolazione. L'articolo 169, paragrafo 1 del codice penale si applica principalmente nei casi in cui non si può provare che il falsario e lo spacciatore abbiano agito di concerto. A norma di tale articolo l'acquisizione e la messa in circolazione di monete metalliche contraffatte o svilite è un reato punibile con la reclusione da un mese a tre anni. Alla carta moneta si applica l'articolo 177, paragrafo 1, che prevede per questo reato la reclusione da uno a cinque anni. In entrambi i casi il reato è distinto da quello di falsificazione monetaria o svilimento di monete metalliche.

Per la legge **danese** è irrilevante che il falso sia messo intenzionalmente in circolazione con o senza il consenso del falsario. Si applicano le stesse pene previste al punto A3. Se la persona ha ricevuto il denaro in buona fede, la pena detentiva può essere ridotta ovvero può essere comminata un'ammenda.

In **Finlandia** il consenso del falsario è irrilevante ai fini della condanna di una persona che ha messo in circolazione monete false. Costituisce invece circostanza aggravante il fatto che la persona fosse a conoscenza del falso al momento in cui ha ricevuto tali monete.

Anche in **Francia** il consenso del falsario è irrilevante ai fini della condanna di una persona che ha messo in circolazione monete false. Costituisce invece circostanza aggravante il fatto che la persona fosse a conoscenza del falso al momento in cui ha ricevuto tali monete.

Le pene previste sono 10 anni di reclusione e una multa di FFR 1.000.000; in caso di organizzazioni criminali, le pene previste sono 30 anni di reclusione e una multa di FFR 3.000.000 (articolo 442-2 del codice penale).

La **Germania** persegue la messa in circolazione ed è irrilevante che il trasgressore abbia agito con o senza il consenso del falsario. Si applicano l'articolo 146, paragrafo 1, terzo comma e l'articolo 147 del codice penale (cfr. punto A3).

In **Grecia** è penalmente perseguibile chiunque mette in circolazione come genuine monete false da lui ricevute in buona fede. In tal caso è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con una multa (articolo 208, paragrafo 2 del codice penale).

Per il **Lussemburgo** cfr. risposta al punto B1.

Secondo la legge **olandese**, è punibile chiunque usi deliberatamente come autentici e genuini contanti ossia monete o banconote da egli stesso contraffatte o falsificate, ovvero monete o banconote di cui gli era nota la natura falsa e contraffatta al momento in cui le ha ricevute, al fine di usarle o di farle usare come autentiche o di detenerle o introdurle in Europa. Non occorre che lo spacciatore di denaro contraffatto fosse a conoscenza dell'intenzione fraudolenta del falsario e neppure dell'esistenza di una siffatta intenzione. È sufficiente il fatto di essere a conoscenza della circostanza oggettiva della falsificazione.

L'articolo 265 del codice penale **portoghese** relativo allo spaccio di monete false recita:

- “1. Chiunque, in qualunque modo, compresa l'offerta in vendita, spaccia o mette in circolazione:
  - a) monete contraffatte o falsificate come autentiche o genuine,
  - b) monete metalliche svilite del valore effettivo,
  - c) monete metalliche di valore identico o superiore a quelle autentiche ma emesse senza autorizzazione a norma di legge è punibile:  
nel caso di cui alla lettera a), con la reclusione fino a 5 anni e nel caso di cui alle lettere b) e c), con la reclusione fino a 1 anno o con una multa fino a 120 volte una data somma giornaliera.
2. Il trasgressore che ha ricevuto le monete false in buona fede è punibile:
  - a) nel caso di cui alla lettera a) del paragrafo precedente, con una multa fino a 240 volte una data somma giornaliera,
  - b) nel caso di cui alle lettere b) e c) del paragrafo precedente, con una multa fino a 90 volte una data somma giornaliera.”.

Il consenso del falsario è pertanto irrilevante.

In **Svezia** è punibile chiunque metta in circolazione banconote e monete metalliche false. Le pene sono quelle elencate al punto A3.

Nel **Regno Unito**, infine, la legge non contiene rimandi specifici al consenso del falsario.

## B.

In **Austria** è penalmente perseguibile:

1. Chiunque acquisisce da altri monete false o contraffatte (eccezion fatta per i complici e gli intermediari, contemplati all'articolo 232, paragrafo 2) o procaccia moneta contraffatta in qualsiasi altro modo, nell'intento di metterla in circolazione come denaro autentico.
2. Mette in circolazione tale moneta come denaro autentico.

In tali casi non si fa distinzione tra la prima messa in circolazione e la rimessa in circolazione.

La pena prevede la reclusione fino a tre anni (articolo 233, paragrafo 1 del codice penale).

In **Italia** si tratta di un reato previsto dall'articolo 455 del codice penale (per la carta moneta, cfr. anche articolo 458). Le pene sono le medesime indicate nella risposta al quesito A3.

Anche la legge **spagnola** rimanda alla connivenza con il trasgressore. A norma dell'articolo 386, paragrafo 2, la detenzione di monete false ai fini della consegna a terzi o dello spaccio è punita con una pena ridotta di uno o due gradi, tenuto conto del valore delle monete in questione e del grado di connivenza con i trasgressori di cui ai paragrafi precedenti. Incorre nella stessa pena chiunque acquisisce consapevolmente monete false con l'intento di metterle in circolazione.

La messa in circolazione intenzionale di monete false senza intesa con il falsario non è espressamente contemplata, ma ciò non significa che non sia penalmente perseguibile dato che è punibile chiunque acquisisce siffatte monete allo stesso scopo. La pena applicabile sarà quindi ridotta di uno o due gradi rispetto a quella prevista all'articolo 386, paragrafo 1 (cfr. punto A1). L'articolo 70 del codice penale stabilisce come vanno calcolate queste pene:

- se si applica la pena ridotta di un grado: reclusione da 4 a 8 anni (reato grave),
- se si applica la pena ridotta di due gradi: reclusione da 2 a 4 anni (reato grave).

### **1.4 Detenzione di moneta falsa (anche: accettazione, procacciamento, trasporto, importazione, esportazione) con l'intenzione di metterla in circolazione**

**Quesito D1:** *Detti comportamenti sono punibili nel suo diritto nazionale? Viene fatta una distinzione tra i comportamenti sopra elencati o altri? Di che tipo di reato si tratta? Qual è l'entità della pena comminata?*

Segue una panoramica delle risposte degli Stati membri.

Stato membro	Figura di reato
Austria	Accettazione di monete false: cfr. punti B1 e C1; procacciamento di monete false: cfr. punto C1. Non viene fatta alcuna distinzione tra altri comportamenti quali il trasporto, l'importazione e l'esportazione. La responsabilità penale del detentore di denaro falso dipende quindi dal modo in cui quest'ultimo è acquisito, per cui la detenzione dello stesso non costituisce di per sé un reato.
Belgio	L'accettazione o il procacciamento di monete o banconote false ai fini della messa in circolazione delle stesse sono perseguibili ai sensi dell'articolo 169, paragrafo 2 (monete) e 177, paragrafo 2 (banconote). In entrambi i casi si tratta di reati punibili con la reclusione, da una settimana ad un anno (monete) e da sei mesi a tre anni (banconote). I suddetti articoli riguardano anche l'importazione, l'esportazione, la collezione e l'esposizione di monete o banconote false. Perché vi sia reato, occorre essere a conoscenza del carattere fraudolento del denaro prima dell'acquisizione dello stesso. La detenzione di denaro falso di cui non si conosce il carattere contraffatto o alterato ovvero di cui se ne venga a conoscenza solo dopo averlo ricevuto non costituisce di per sé un reato. Tali casi possono tuttavia rientrare nelle disposizioni sul riciclaggio di denaro falso ed essere perseguibili a tale titolo. Al trasporto di denaro falso si applicano le medesime disposizioni valide per la detenzione dello stesso.
Danimarca	La detenzione di denaro falso, come pure l'accettazione, il procacciamento, il trasporto, l'importazione e l'esportazione dello stesso, sono considerati illeciti penali. Non viene fatta alcuna distinzione tra i vari tipi di reato, in quanto si tratta di illeciti penali analoghi, ai quali si applicano le medesime pene previste ai punti A3 e B1.
Finlandia	Tutti gli atti in questione rientrano nel reato di falsificazione monetaria. Non viene fatta alcuna distinzione tra di loro. Per le pene si veda il punto A3.
Francia	L'articolo 442, paragrafo 2 del codice penale sancisce la perseguibilità del trasporto di monete false. Il reato è punito con 10 anni di reclusione e FFR 1.000.000 di multa. In caso di coinvolgimento di un'organizzazione criminale, la pena massima prevista è di 30 anni di reclusione e FFR 3.000.000 di multa. Il trasporto di denaro falso costituisce di per sé un reato, senza che sia necessario provare l'intenzione di metterlo in circolazione. Occorre invece provare l'intenzionalità del comportamento, ad esempio, che il conducente era a conoscenza del carattere illecito dei beni trasportati.
Germania	La responsabilità penale del detentore di denaro falso dipende dal modo in cui quest'ultimo è acquisito, per cui la detenzione dello stesso non costituisce di per sé reato. Il detentore è tuttavia perseguibile per il reato di procacciamento di denaro falso qualora si sia procurato tale denaro con l'intento di metterlo in circolazione come autentico o di rendere possibile tale circolazione.
Grecia	La pertinente disposizione contiene solo il termine procacciamento, che abbraccia sia l'accettazione che la detenzione di monete false, senza menzionare espressamente il trasporto, l'importazione e l'esportazione.

Stato membro	Figura di reato
Irlanda	<p>La detenzione di banconote falsificate in assenza di prerogativa o autorizzazione a norma di legge costituisce un reato punibile con la reclusione fino a 14 anni. Trattasi del reato di detenzione semplice, per il quale non occorre dimostrare l'intenzione del detentore di utilizzare le banconote false, bensì solo la sua conoscenza del loro carattere fraudolento. Il reato contempla l'acquisto o la ricezione (in pratica, il procacciamento) di banconote false. Nel reato di detenzione rientrerebbe anche il trasporto di banconote false.</p> <p>La detenzione di monete false con l'intento di utilizzarle come autentiche è considerato un reato, punibile con la reclusione fino a 3 anni. L'importazione e l'esportazione di monete false sono punibili con la reclusione fino a, rispettivamente, 7 anni e 2 anni. Sono considerati reati, ai sensi della normativa doganale irlandese, anche l'importazione di banconote e monete contraffatte.</p>
Italia	<p>Il panorama offerto dalla legge penale italiana riguardo ai comportamenti considerati è il seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) l'articolo 453 n. 3 c.p. punisce con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o nell'alterazione di monete, ma d'intesa con l'autore della falsificazione o con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene monete contraffatte o alterate;</li> <li>b) l'articolo 453 n. 4 c.p. punisce con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o riceve da chi le ha falsificate, o da un intermediario, monete contraffatte o alterate;</li> <li>c) l'articolo 454 c.p. punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione chi abbia commesso i fatti descritti dai nn. 3 e 4 dell'articolo 453, ora indicati, rispetto a monete alterate diminuendone il valore intrinseco;</li> <li>d) l'articolo 455 c.p. punisce con le pene previste dagli articoli 453 e 454, ridotte da un terzo alla metà, chiunque, fuori dei casi previsti da tali articoli - ossia, senza intesa con l'autore della falsificazione o con un intermediario - acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione.</li> </ol> <p>I comportamenti ora elencati sono puniti come delitti.</p>
Lussemburgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'attuale codice penale non contiene alcuna disposizione in merito alla repressione degli atti descritti. Tuttavia, in considerazione dell'articolo 3, paragrafo 4 della Convenzione di Ginevra del 20 aprile 1929, il progetto di legge completa gli articoli 169 e 177 del codice penale (menzionati nelle risposte ai quesiti di cui ai punti B1 e C1) con un comma che prevede la repressione della <u>ricezione e del procacciamento</u> di monete falsificate o alterate (articolo 169 del codice penale) nonché di banconote contraffatte o falsificate (articolo 177 del codice penale) <u>ai fini della messa in circolazione delle stesse</u>.</li> <li>- Ai sensi dell'articolo 169 del codice penale, relativo alle <u>monete metalliche</u>, questo nuovo reato è punibile con la reclusione da 8 giorni a 2 anni.</li> <li>- Ai sensi dell'articolo 177 di detto codice, relativo alle <u>banconote</u>, questo tipo di reato è punibile con la reclusione da 6 mesi a tre anni.</li> </ul>



Stato membro	Figura di reato
Paesi Bassi	<p>Cfr. al punto B1 l'articolo 209 del codice penale. E' perseguito penalmente chiunque detenga ovvero importi monete false con l'intento di metterle in circolazione. Questa disposizione ha un'ampia portata e contempla anche la ricezione di denaro falso ai fini della messa in circolazione dello stesso. Non è necessario che il fornitore sia noto. È parimenti perseguibile chiunque trovi o sottragga ad altri denaro falso. Il semplice trasporto di monete contraffatte non è espressamente contemplato dall'articolo 209, benché lo scopo secondario dell'intenzione di mettere in circolazione denaro falso implichi la responsabilità penale del trasportatore. Chiunque trasporti monete contraffatte è pertanto perseguibile come principale autore in secondo grado ovvero come complice del reato di cui all'articolo 209, sempreché sia a conoscenza dello scopo illecito del trasporto, ossia la messa in circolazione del denaro falso.</p> <p>L'esportazione di denaro falso è un atto non perseguibile a titolo individuale. Nella normativa olandese, i reati inerenti alla falsificazione sono perseguibili a titolo generale. Chiunque riceva denaro contraffatto all'estero con l'intento di metterlo ivi in circolazione è pertanto perseguibile nei Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 209. A norma del medesimo articolo, chiunque abbia intenzionalmente collaborato alla commissione di tale reato, è perseguibile per concorso nel reato stesso, anche qualora la sua collaborazione si sia limitata all'esportazione del denaro falso.</p>
Portogallo	<p>Gli atti in questione sono perseguibili ai sensi dell'articolo 266 del codice penale (acquisizione di monete false con l'intento di metterle in circolazione); in effetti Chiunque acquisisce, detiene, importa o introduce in altro modo nel territorio portoghese, per se stesso o per altri, con l'intento di cederle o di mettere in circolazione in un qualsivoglia modo, inclusa la vendita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) monete false o alterate spacciandole per monete autentiche o integre,</li> <li>b) monete svilite spacciandole per monete a pieno valore, o</li> <li>c) monete aventi valore pari o superiore alle monete autentiche, ma emesse in assenza di autorizzazione a norma di legge,</li> </ul> <p>è punibile con la reclusione fino a 3 anni o una multa nel caso di cui alla lettera a), e con la reclusione fino a 6 mesi o una multa pari a fino 60 volte una data somma giornaliera nei casi di cui alle lettere b) e c).</p>
Spagna	<p>Ai sensi dell'articolo 386, paragrafo 2, primo comma chiunque detiene monete false con l'intenzione di cederle o metterle in circolazione è punibile con una pena ridotta di uno o due gradi, tenuto conto del valore delle suddette monete e del grado di connivenza con gli autori del reato di cui al paragrafo precedente. Alla detenzione di monete false ai fini della cessione o messa in circolazione delle stesse si applicherebbe la medesima pena prevista al punto C1.</p> <p>L'accettazione e il procacciamento dovrebbero rientrare nella categoria di reati contemplata dal quesito di cui al punto C1. Il trasporto, che non è espressamente incluso, risulterebbe equiparato alla detenzione. L'importazione e l'esportazione sono trattati nell'ambito del quesito di cui al punto A3.</p>
Svezia	<p>A seconda dei casi, l'atto è perseguibile come tentativo di messa in circolazione o preparazione alla messa in circolazione di monete false.</p>
Regno Unito	<p>La detenzione di denaro, di cui sia noto o supposto il carattere fraudolento, ai fini della messa in circolazione dello stesso, nonché l'importazione o l'esportazione di monete false sono considerati illeciti penali.</p>

## 1.5. Rimessa in circolazione di moneta falsa

***Quesito E1:*** *Il Suo diritto nazionale distingue tra la (prima) messa in circolazione e la semplice rimessa in circolazione di moneta falsa (già circolante)? In caso affermativo: la semplice rimessa in circolazione è punibile nel Suo diritto nazionale? Di che tipo di reato si tratta? Qual è l'entità della pena comminata?*

In vari paesi (**Belgio, Danimarca, Finlandia, Italia, Irlanda, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Regno Unito**) non esiste questo tipo di distinzione, ma entrambi le fattispecie vi sono considerati illeciti penali.

In **Austria** viene fatta la seguente distinzione:

- 1) prima messa in circolazione : art. 232 (cfr. punti A1, A3, B1);
- 2) semplice rimessa in circolazione : art. 233 (cfr. punto C1);
- 3) rimessa in circolazione in buona fede: art. 236 (cfr. punto F1)

In **Francia** la prima messa in circolazione di denaro falso è punita con maggiore severità (cfr. punto B1) della rimessa in circolazione deliberata di denaro falso ricevuto in buona fede. In quest'ultimo caso, l'illecito è punito con una multa di FFR 50.000.

In **Germania**, mettere in circolazione denaro falso spacciandolo per autentico costituisce sempre un illecito penale. Tuttavia il codice penale distingue tra il caso in cui il falsario abbia fabbricato o alterato il denaro con l'intenzione di metterlo in circolazione come denaro autentico o abbia reso possibile tale circolazione e il caso in cui tali circostanze non sussistono (cfr. punto B1).

In **Lussemburgo**, a seconda delle circostanze, gli atti in questione sono perseguibili ai sensi dell'articolo 168 (monete) e 176 (banconote) ovvero dell'articolo 169 o 177 del codice penale (cfr. risposte ai quesiti B1 e C1).

L'articolo 168 del codice penale prevede che chiunque collabora con i falsari o i loro complici alla fabbricazione o al tentativo di fabbricazione di denaro contraffatto o falsificato, ovvero all'introduzione o al tentativo di introduzione dello stesso nel territorio del Lussemburgo sia passibile della medesima pena prevista per i falsari e i loro complici.

In **Portogallo** gli atti in questione sono considerati illeciti penali ai sensi dell'articolo 265, paragrafo 2 (cfr. punto C1).

## 1.6. Rimessa in circolazione e detenzione di moneta falsa, di cui si è entrati in possesso in buona fede

***Quesito F1:*** *Questi comportamenti sono punibili nel Suo diritto nazionale? Esistono norme particolari in materia di prova per quanto concerne la buona fede? Di che tipo di reato si tratta? Qual è l'entità della pena comminata?*

In **Austria**, l'articolo 236 del codice penale punisce con la reclusione fino ad un anno la rimessa in circolazione di denaro falso di cui si sia entrati in possesso in buona fede. Nel secondo comma, il medesimo articolo tratta della rimessa in circolazione di moneta falsa per conto altrui.

In **Belgio** gli atti in questione sono perseguibili solo se una persona sospettata di aver ricevuto denaro falso in buona fede lo rimette in circolazione dopo averne scoperto il carattere fraudolento (articoli 170 e 178 del codice penale). La rimessa in circolazione di denaro acquisito in buona fede e di cui si ignori il carattere fraudolento non è perseguibile, mancando l'intenzione di frode. Conformemente alle norme generalmente applicate in materia di prove, la buona fede è sempre presunta. Il pubblico ministero deve provare che al momento della rimessa in circolazione del denaro falso, l'autore della stessa era consapevole del carattere fraudolento dello stesso.

Ai sensi dell'articolo 166 del codice penale, in **Danimarca** la detenzione in buona fede di denaro falso non costituisce di per sé reato. La normativa danese non contiene disposizioni particolari in materia di prova per quanto concerne la buona fede. In caso di deliberata violazione della legge la pena prevista è la reclusione fino a 12 anni, con la possibilità di una riduzione della pena detentiva o della sua commutazione in una multa se il denaro falso è stato ricevuto in buona fede. In caso di violazione imputabile a negligenza deliberata, la pena prevista è la reclusione fino a 3 anni. Se il denaro falso è stato accettato in buona fede, la pena può essere commutata in una multa o ridotta in presenza di circostanze attenuanti (articolo 168 del codice penale).

In **Finlandia** tali comportamenti rientrano nel reato di uso di denaro falso e la pena massima prevista è un anno di reclusione. Non esistono norme particolari in materia di prova.

In **Francia** il principio fondamentale in procedura penale è la libertà delle prove. Nell'ambito penale il giudice non è vincolato ad alcun sistema giuridico di prove; è presunta la buona fede dell'accusato e spetta all'accusa dimostrare il contrario. Esiste tuttavia, in materia di falsificazione monetaria, un corpo di norme particolari che annettono effetti giuridici alla collaborazione attiva dell'accusato dopo il compimento del reato (pentitismo). Chiunque abbia tentato di commettere un qualsivoglia reato legato alla falsificazione monetaria e ne informi le autorità competenti impedendone in tal modo la commissione, beneficia dell'impunità. Beneficia, inoltre, della riduzione della pena massima prevista, in ragione della metà, chiunque denunci uno dei seguenti reati: contraffazione, trasporto, messa in circolazione e detenzione di denaro falso.

In **Germania** la rimessa in circolazione di denaro falso è un illecito penale punito con la reclusione fino a 5 anni o con una multa. La detenzione di denaro falso di cui si sia venuti in possesso in buona fede non costituisce reato.

In **Grecia** la legge punisce chiunque, detenendo in buona fede denaro falso, ricevuto cioè da altri come autentico e ignorandone il carattere fraudolento, lo rimetta successivamente in circolazione pur essendosi reso conto della sua falsità (articolo 208, paragrafo 2 del codice penale). La pena prevista è la reclusione fino a 6 mesi o una multa.

In **Irlanda** l'acquisizione in buona fede di denaro falso non può essere invocata come prova a difesa nell'accusa di rimessa in circolazione deliberata (spaccio) di denaro contraffatto o falsificato, né nell'accusa di detenzione di banconote falsificate (sempreché l'accusato si sia successivamente reso conto del carattere fraudolento delle banconote). La detenzione di monete metalliche false si configura come reato esclusivamente in presenza dell'intenzione di farne uso, nel qual caso l'acquisizione in buona fede non può essere invocata come prova a difesa.

In **Italia** il comportamento in questione integra il delitto previsto dall'articolo 457 del codice penale, punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni. Non sono dettate norme particolari per quanto concerne la prova della buona fede. L'articolo 694 del codice penale italiano punisce attualmente con sanzioni amministrativa fino a lire quattrocentomila chiunque, avendo ricevuto in buona fede monete false per un valore superiore a lire venti, non le consegna all'Autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità.

In **Lussemburgo** il semplice fatto di detenere e rimettere in circolazione in buona fede monete contraffatte o falsificate non è penalmente perseguibile e non costituisce reato. Tuttavia se tali monete, detenute in buona fede, sono cedute ad altri dopo averne scoperto la natura fraudolenta il fatto è punibile ai sensi dell' articolo 170 (monete metalliche) o 178 (banconote) del C.P. secondo cui chiunque ha accettato come autentiche monete metalliche (o banconote) contraffatte o falsificate e le ha rimesse in circolazione dopo averne verificato o fatto verificare le irregolarità è penalmente perseguibile.

In caso di siffatti reati l'articolo 170 (monete metalliche) del C.P. prevede una multa compresa tra LUF 10.001 e LUF 400.000.

L'articolo 178 (banconote) prevede una pena detentiva da un mese fino a un anno e una multa compresa tra LUF 20.000 e LUF 400.00, ovvero una delle due.

Ai sensi dell'articolo 213 del C.P. nei **Paesi Bassi** è penalmente perseguibile chiunque mette deliberatamente in circolazione monete metalliche o banconote contraffatte, falsificate o deteriorate. In tal caso si applica una pena detentiva fino a 3 mesi e una multa di seconda categoria sempre che la persona sia stata a conoscenza del falso. Non esistono norme particolari in materia di prove. Il possesso in buona fede non è punibile nei Paesi Bassi. Chiunque riceve monete falsificate deve consegnarle alla Banca centrale olandese.

In **Portogallo**, ai sensi dell'articolo 13 del C.P. costituisce illecito penale solo un atto commesso con dolo oppure, in casi specificati dalla legge, per negligenza.

Pertanto dato che le disposizioni in materia penale, citate precedentemente, che definiscono l'infrazione in questione (segnatamente l'articolo 265 del C.P.) non prevedono che l'atto possa essere commesso per negligenza, la detenzione di denaro falso in buona fede, quindi in assenza di dolo che costituisce l'elemento intenzionale richiesto, non rientra nelle condizioni generali necessarie ai fini della constatazione dell'infrazione. La prova della buona fede del detentore è fornita nel corso del procedimento penale che è concluso non appena viene stabilito che non è stato commesso alcun reato.

In **Spagna**, ai sensi dell'articolo 386 del C.P. chiunque riceve in buona fede denaro falsificato e lo mette in circolazione o altrimenti lo cede dopo averne scoperto la natura fraudolenta è punibile con una pena detentiva da 9 a 15 weekend e con una multa applicabile su un periodo che può variare da sei a ventiquattro mesi (il sistema multa-giorno permette al giudice di adeguare l'ammenda alla situazione economica del trasgressore). La rimessa in circolazione e la detenzione di monete false sono considerate reati se il loro valore è superiore a 50.000 pesetas. Altrimenti si considerano infrazioni minori quali contemplate dall'articolo 629 del C.P. Secondo la giurisprudenza la buona fede non è presunta ed è pertanto necessario provare che le monete false sono state ricevute in buona fede.

In **Svezia** la messa in circolazione deliberata di monete false è un illecito penale a prescindere dalla buona fede. Non vi sono disposizioni specifiche in materia di prova: il pubblico ministero deve provare che l'autore del reato aveva l'intenzione di mettere in circolazione tali monete.

Nel **Regno Unito** la legislazione non prevede specificamente che si possa invocare la buona fede. A norma dell'articolo 17, paragrafo 4 è possibile far valere una prerogativa o autorizzazione a norma di legge. Il pubblico ministero deve provare la colpevolezza, ossia l'intenzione di mettere in circolazione monete contraffatte.

### **1.7 Emissione e detenzione (anche accettazione, procacciamento, trasporto, importazione, esportazione) di strumenti o altri oggetti destinati alla falsificazione monetaria (cfr. art. 3, punto 5 della convenzione di Ginevra)**

**Quesito G1:** *Questi comportamenti sono punibili nel Suo diritto nazionale? Di che tipo di reato si tratta? Qual è la pena comminata?*

Questi comportamenti sono punibili in tutti gli Stati membri in quanto reati specifici o in virtù delle disposizioni generali relative alla falsificazione oppure in quanto tentativi o partecipazione (collaborazione). Alcune legislazioni non contemplano l'esportazione e il trasporto degli strumenti in questione (ad esempio in Finlandia). La situazione giuridica rilevata nei vari Stati membri si presenta come segue :

#### **Austria :**

A norma dell'articolo 239 del C.P. sono perseguibili gli atti preparatori alla commissione del reato di falsificazione monetaria. In virtù di questo articolo chiunque – nell'intento di falsificare monete o di dare ad altri la possibilità di farlo – fabbrica, si procura o procura ad altri, offre o cede ad altri mezzi o strumenti palesemente destinati a tale obiettivo commette un reato punibile fino a 2 anni di reclusione.

#### **Belgio :**

Ai sensi dell'articolo 180 del C.P. chiunque contraffà o falsifica timbri statali, punzoni, matrici, utensili da conio, lastre o altri strumenti utilizzati per la produzione di monete metalliche o banconote è punibile con una pena detentiva da 5 a 10 anni.

#### **Danimarca:**

Si applicano le norme generali relative ai tentativi di infrazione e alla collaborazione (capitolo 4 del C.P.). Le sezioni 21 (tentativo di infrazione) e 23 (collaborazione) del C.P. estendono il campo d'applicazione della maggior parte delle disposizioni del C.P. relative alle sanzioni per cui tali disposizioni si applicano a taluni casi di partecipazione al reato e al tentativo di compierlo. Pertanto essi sono in linea di massima punibili allo stesso titolo delle infrazioni propriamente dette. Fabbricazione e detenzione (comprendenti anche il fatto di ricevere, procurare, trasportare, importare ed esportare attrezzature o strumenti destinati alla contraffazione) possono essere, a seconda delle circostanze, punibili come tentativi di infrazione o collaborazione alla commissione di atti contrari alle disposizioni sulla falsificazione monetaria.

#### **Finlandia:**

Ad eccezione dell'esportazione e del trasporto questi comportamenti, penalmente perseguibili quali atti preparatori alla falsificazione, sono punibili con una multa o una pena detentiva fino a due anni. Il diritto finlandese utilizza i termini "dispositivi o attrezzature" che comprendono tutti i tipi di tecnologia utilizzati per commettere siffatti reati. In questo concetto può rientrare l'espressione "altri oggetti".

**Francia:**

Sono penalmente perseguibili la detenzione e l'impiego non autorizzati di materiali e strumenti specialmente destinati alla fabbricazione di banconote e monete metalliche. Le pene previste sono un anno di detenzione e 100.000 FFR di multa.

**Germania:**

Ai sensi della normativa tedesca sono penalmente perseguibili la fabbricazione e la detenzione di strumenti e altri oggetti. Pertanto può essere punito per la preparazione della falsificazione monetaria chiunque fabbrica, si procura o procura ad altri, detiene o cede piastre, matrici, clichè..., o carta simile a quella utilizzata per stampare banconote. Si applica una pena detentiva (fino a cinque anni) o una multa. La legge sulle violazioni amministrative (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten) prevede sanzioni amministrative a prescindere dallo scopo dell'autore.

**Grecia:**

Questi comportamenti, penalmente perseguibili ai sensi dell'articolo 211 del C.P., sono puniti con una pena detentiva di tre anni e una multa.

**Irlanda:**

Chiunque fabbrica o detiene deliberatamente strumenti o oggetti destinati alla falsificazione di banconote è penalmente perseguibile e passibile di pena detentiva fino a 7 anni.

Chiunque deliberatamente fabbrica, ripara o detiene senza esserne autorizzato a norma di legge strumenti destinati alla fabbricazione di monete metalliche è penalmente perseguibile e passibile di una pena detentiva fino all'ergastolo.

**Italia:**

La contraffazione della carta filigranata adoperata per la fabbricazione della carta moneta, nonché l'acquisto, la detenzione e l'alienazione di tale carta contraffatta, integrano il delitto previsto dall'articolo 460 del C.P., punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.

La fabbricazione, l'acquisto, la detenzione e l'alienazione di filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla falsificazione di monete integra il delitto previsto dall'articolo 461 del C.P., punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione

**Lussemburgo:**

a) FABBRICAZIONE di strumenti ed altri oggetti destinati alla falsificazione monetaria di cui all'articolo 3, punto 5 della convenzione di Ginevra:

- i) Il perseguimento della fabbricazione degli strumenti ed oggetti menzionati all'articolo 3, punto 5 della convenzione è parzialmente contemplato dall'articolo 180, paragrafi 4 e 5 del C.P.; in effetti il paragrafo 4 prevede la punibilità della contraffazione o falsificazione di punzoni, tondelli o lingotti destinati alla fabbricazione di monete metalliche statali, e il paragrafo 5 della fabbricazione di punzoni, matrici, cliché, piastre e altri strumenti destinati alla fabbricazione di banconote statali;

La fabbricazione di strumenti o oggetti destinati alla fabbricazione di moneta statale, sia che si tratti di monete metalliche o banconote, costituisce reato passibile di pena detentiva da cinque a dieci anni.

- ii) Anche se l'articolo 186 del C.P. non contempla la fabbricazione di strumenti o altri oggetti menzionati all'articolo 3, punto 5 della convenzione destinati alla contraffazione o falsificazione di *valuta straniera*, il disegno di legge integra tale articolo con due nuovi paragrafi relativi alla fabbricazione di detti strumenti o oggetti destinati alla contraffazione o falsificazione di monete metalliche *straniere* (articolo 186, paragrafo 3) e di banconote *straniere* (articolo 186, paragrafo 4).

Il disegno di legge prevede per il reato di fabbricazione di strumenti o oggetti destinati alla falsificazione di valuta *straniera* (monete metalliche o banconote) una pena detentiva da cinque a dieci anni.

- b) ACCETTAZIONE o PROCACCIAMENTO di strumenti o altri oggetti destinati alla falsificazione monetaria di cui all'articolo 3, punto 5 della convenzione di Ginevra:

Questi comportamenti non sono attualmente contemplati dal C.P.

In virtù del disegno di legge un nuovo articolo 185-1 dovrebbe essere integrato nel C.P. e pertanto sarebbe passibile di pena detentiva chiunque riceve o si procura con un intento fraudolento strumenti o altri oggetti *contraffatti* che servono di per sé alla falsificazione o alla contraffazione di valuta *nazionale*, ossia monete metalliche (articolo 185-1, paragrafo 1) e banconote (articolo 185-1, paragrafo 2) o strumenti autentici destinati a fabbricare siffatte monete.

Un nuovo articolo 187-1, con la stessa formulazione dell'articolo 185-1 del C.P., contempla la stessa figura di reato per quanto riguarda le monete straniere.

#### **Paesi Bassi:**

Ai sensi dell'articolo 214 del C.P. chiunque deliberatamente fabbrica o tiene a propria disposizione sostanze o oggetti destinati a contraffazione, falsificazione o svilimento di monete metalliche ovvero contraffazione o falsificazione di banconote è punibile con una pena detentiva fino 4 anni e una multa di quarta categoria. L'espressione "tiene a propria disposizione" non va esclusivamente intesa nel senso di potersene servire immediatamente e in qualsiasi momento. Tuttavia deve esserci un certo grado di controllo su siffatti strumenti, il che non accade necessariamente in caso di importazione, trasporto o esportazione. La fattispecie si presenta se la persona in questione sa che tali strumenti sono destinati alla contraffazione o falsificazione monetaria e se il fatto si verifica realmente. In siffatti casi il vettore può essere incriminato come complice del reato contemplato all'articolo 208.

#### **Portogallo:**

Questi comportamenti sono considerati punibili dal diritto penale portoghese in base a quanto illustrato qui di seguito.

Ai sensi dell'articolo 269 del C.P. (contraffazione di timbri, matrici, sigilli o stampigliature):

- "1. chiunque contraffà o falsifica timbri, matrici, sigilli o stampigliature di qualsivoglia autorità o ufficio pubblico con l'intento di utilizzarli come genuini o validi è passibile di una pena detentiva fino a cinque anni;

2. chiunque, con lo stesso intento, acquisisce, detiene, importa o altrimenti introduce nel territorio portoghese, per uso proprio o di altri, gli oggetti di cui al precedente paragrafo che siano stati contraffatti o falsificati è punibile con una pena detentiva fino a tre anni o una multa;
3. chiunque utilizza senza debita autorizzazione gli oggetti di cui al paragrafo 1, nell'intento di arrecare danno ad altri o allo Stato è punibile con una pena detentiva fino a due anni o con una multa fino a 240 volte una determinata somma giornaliera."

Ai sensi dell'articolo 270 del C. P. (pesi e misure falsi):

- "1. chiunque nell'intento di arrecare danno ad altri o allo Stato:
  - a) applica un'impronta contraffatta a pesi, misure, bilance o a qualsivoglia strumento di misurazione ovvero ha falsificato l'impronta ivi apposta;
  - b) altera in altri modi pesi, misure, bilance o qualsivoglia strumento di misurazione cui deve essere applicata un'impronta legale;
  - c) utilizza pesi, misure, bilance o qualsivoglia strumento di misurazione falso o contraffatto

è punibile con una pena detentiva fino a due anni o con una multa fino a 240 volte una determinata somma giornaliera.

2. Il tentativo di infrazione è punibile."

I succitati comportamenti, se specificamente legati alla falsificazione monetaria, sono parimenti punibili in quanto atti preparatori. In effetti ai sensi dell'articolo 271 del C.P.

- "1. chiunque prepara la commissione degli atti di cui agli articoli 262, 263, 268, paragrafo 1, 269, paragrafo 1, o 270 fabbricando, importando, acquistando per sé o altri, fornendo, offrendo in vendita o detenendo:
  - a) lingottiere, matrici, lastre da impressione, utensili da conio, punzoni, negativi, fotografie o altri strumenti che in considerazione della loro stessa natura possono essere utilizzati per commettere reati;
  - b) carta identica alla filigrana specialmente prodotta per evitare le imitazioni o utilizzata per fabbricare banconote, carte di pubblico credito o valori di bollo, o che potrebbe essere confusa con tale tipo di carta

è punibile con una pena detentiva fino a 1 anno o una multa fino a 120 volte una determinata somma giornaliera.

2. Il precedente paragrafo è applicabile, *mutatis mutandis* alla falsificazione degli strumenti menzionati all'articolo 267.
3. Le pene previste nei precedenti paragrafi non si applicano a chi di propria iniziativa:
  - a) rinuncia a commettere l'atto preparato e segnala il danno causato o evita che un'altra persona continui a preparare l'atto o lo commetta, ovvero si sforza seriamente in tal senso o impedisce la commissione dell'atto;
  - b) distrugge o rende inservibili le attrezzature o gli strumenti di cui ai precedenti paragrafi, oppure ne rivela l'esistenza o li consegna alle autorità pubbliche."



**Spagna:**

Ai sensi dell'articolo 400 del P.C. la fabbricazione o detenzione di strumenti, materiali, oggetti, sostanze, macchine, programmi informatici o apparecchiature specialmente destinati alla commissione di atti penalmente perseguibili sono puniti, caso per caso, con una pena corrispondente all'infrazione commessa.

Questo articolo equipara la fabbricazione o detenzione di siffatti strumenti alla falsificazione propriamente detta, disciplinata dall'articolo 386 (detenzione da otto fino a dodici anni e multa da 1 a 10 volte il valore nominale della moneta).

**Svezia:**

I comportamenti in questione dovrebbero, in ampia misura, rientrare negli atti preparatori alla falsificazione monetaria ed essere pertanto punibili. La pena prevista per tali atti è meno severa della pena massima applicabile al reato effettivamente commesso (cfr. punto A3).

**Regno Unito:**

È penalmente perseguibile il fatto di fabbricare o detenere senza autorizzazione a norma di legge qualsiasi strumento destinato alla fabbricazione di banconote false.

**1.8. Altri comportamenti**

***Quesito H1:*** *Nel suo diritto nazionale sono previsti altri reati connessi alla falsificazione monetaria?*

**Austria:**

L'articolo 237 del codice penale tratta della falsificazione di titoli specificamente protetti e punisce qualsiasi condotta prevista dai summenzionati articoli 232, 233 o 236 del C.P in relazione a carta moneta che non ha la qualità di mezzo di pagamento in quanto non è ancora stata emessa o non è più valida.

**Belgio:**

- Tutte le disposizioni sulla falsificazione di carta moneta descritte in precedenza si applicano parimenti a titoli, obbligazioni, azioni e cedole di dividendo.
- Ai sensi della legge dell'11 giugno 1889 sugli stampati e i moduli che hanno l'aspetto di carta moneta o altre forme di titoli cartacei, produzione, vendita, spaccio e distribuzione di stampati o moduli, ottenuti con qualsivoglia metodo, che esternamente abbiano l'aspetto di banconote o titoli in generale costituiscono reati punibili con la reclusione da una settimana a tre mesi e una multa da 26 a 1000 franchi o da una sola di queste sanzioni. La somiglianza deve essere potenzialmente fuorviante. (Le multe vengono aggiornate regolarmente e in termini reali devono essere moltiplicate per 200).
- Ai sensi degli articoli 497 e 497a del codice penale, le persone che conferiscono alle monete metalliche aventi corso legale l'aspetto di un valore superiore, nonché le persone che fabbricano, importano, detengono o ricevono siffatte monete sono colpevoli di frode.

**Danimarca:**

Come si è già osservato in precedenza, esistono norme speciali sul monopolio della Banca nazionale per l'emissione di banconote, mentre per quanto riguarda le monete metalliche essa ha la responsabilità amministrativa sull'istituto della Zecca del Regno, la quale conia ed emette monete metalliche.

L'articolo 170 del codice penale stabilisce che chiunque produce, importa o fabbrica illegalmente titoli che sembrano essere destinati all'uso in un ambito più o meno ristretto quali mezzi di pagamento tra persone o che si presume possano essere utilizzati a tal fine, è punibile con un'ammenda o con la reclusione fino a tre mesi.

**Finlandia:**

È previsto un reato speciale detto "circolazione di denaro d'imitazione". Il denaro d'imitazione assomiglia al denaro autentico ma non gli è stato conferito un aspetto del tutto identico a quest'ultimo. Un esempio tipico di denaro d'imitazione potrebbe essere rappresentato dall'immagine di una banconota in una pubblicità.

**Francia:**

Costituiscono reati (1 anno di reclusione + 100.000 FFR di multa) la fabbricazione, la vendita, la distribuzione di qualsiasi oggetto, stampato o modulo che presenti una somiglianza con la moneta fiduciaria tale da agevolare l'accettazione di detti oggetti, stampati o moduli quali valori genuini.

**Germania:**

Sono citati vari reati penali o amministrativi:

- a) Articolo 35 della legge sulla Banca federale tedesca: emissione e uso non autorizzati di valuta (fino a cinque anni di reclusione o multa)
- b) Articolo 11 della legge sul conio: contraffazione, falsificazione, detenzione, messa in circolazione di monete metalliche che sono state ritirate dalla circolazione o che non sono più valide: ammenda amministrativa fino a 10.000 DEM.
- c) Articolo 5 del decreto sulla fabbricazione e distribuzione illegittime di medaglie e marchi (relativo alla contraffazione e messa in circolazione di medaglie aventi l'aspetto di denaro o recanti l'indicazione di una valuta): ammenda amministrativa fino a 10.000 DEM.
- d) Articolo 128 della legge sui reati amministrativi (Ordnungswidrigkeiten): fabbricazione e messa in circolazione di stampati simili a denaro: ammende amministrative fino a 20.000 DEM.
- e) Articolo 138 C.P. sulla denuncia dell'esecuzione di falsificazione monetaria o di un piano in tal senso alle autorità (fino a cinque anni di reclusione o multa).
- f) I reati di frode (art. 263 C.P.), ricettazione (art. 259 C.P.) e collusione (art. 257 C.P.) possono parimenti essere connessi con la falsificazione monetaria.

**Grecia:**

Sono considerati reati penali speciali:

- a) lo svilimento di monete metalliche (art. 209/210 C.P.)
- b) la contraffazione o l'alterazione di banconote e altri titoli classificati come tali (art. 214 C.P.)
- c) l'emissione illecita di titoli al portatore che includono un impegno di pagamento per una determinata somma (art. 215 C.P.)

**Irlanda:**

Sono previsti vari reati connessi con la valuta, che verranno tuttavia sostituiti tra breve da una nuova legge generale attualmente in fase di elaborazione.

**Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo:**

Non citano alcuna normativa specifica.

**Spagna:**

Ai sensi dell'articolo 386, paragrafo 2 del codice penale, chiunque importa valuta falsificata in Spagna è punibile con una pena da 8 a 12 anni di reclusione, ovvero la stessa pena prevista per la falsificazione. Se una medesima persona dapprima falsifica denaro e poi lo importa in Spagna, la seconda condotta è considerata come un atto successivo che non prevede una pena autonoma.

**Svezia:**

La mancata denuncia di atti di falsificazione monetaria è perseguibile.

**Regno Unito:**

Costituiscono reati penali, ai sensi dell'articolo 19, la fabbricazione, la vendita o la messa in circolazione di monete d'imitazione destinate ad essere utilizzate nell'ambito di attività promozionali o commerciali, nonché la produzione di banconote su qualsiasi materiale e in qualsiasi scala. Per questi reati sono previste un'ammenda massima di 5000 GBP presso il "Magistrates' court " o un'ammenda presso il "Crown Court".

Costituisce parimenti reato la detenzione di valuta falsificata anche se non vi è l'intenzione di spacciarla o farla passare per autentica.

***Quesito H3:*** *Nel Suo diritto nazionale, esistono particolarità per quanto concerne la punibilità del tentativo o della partecipazione in materia di falsificazione monetaria?*

In tutti gli Stati membri sembrano applicarsi le norme generali in materia di tentativo e partecipazione alla falsificazione monetaria.

**L'Austria** osserva in particolare che non è prevista la possibilità di desistere dal tentativo di falsificazione ai sensi della disposizione generale sull'abbandono di un tentativo (art. 16 C.P.); in ogni caso il codice penale austriaco prevede una speciale esenzione giuridica dalla pena detta "pentimento manifesto" (art. 240 C.P.). Secondo questa disposizione, l'accusato cessa di essere perseguibile per gli atti penali di cui agli articoli 232-234 e 237-239 C.P. se volontariamente:

- 1) rinuncia a portare a termine l'atto criminoso
- 2) distrugge il denaro falsificato o gli strumenti destinati alla falsificazione o li consegna al pubblico ministero e
- 3) informa il pubblico ministero o in qualsiasi altro modo elimina il pericolo che venga messo in circolazione denaro falsificato a causa della sua condotta o di quella dei suoi complici, prima che sia stato compiuto un tentativo in tal senso. A talune condizioni può essere sufficiente che il trasgressore cerchi almeno di eliminare il pericolo. Il reato di "spaccio di denaro contraffatto" (art. 236 C.P.) non è coperto dall'articolo 240 C.P.

In **Belgio**, l'articolo 192 del Codice penale garantisce un'esenzione di pena nel caso di persone colpevoli di uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 160-168, 169, paragrafo 2, 171-176, 177, paragrafo 2 (...) le quali informino le autorità di siffatti reati, rivelando i nomi dei trasgressori, prima che vengano fabbricate monete contraffatte o svilite o banconote contraffatte o falsificate e prima di eventuali procedimenti giudiziari.

In **Germania**, se il trasgressore, ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 1 C.P., agisce in qualità di membro di un'organizzazione criminale coinvolta in atti di falsificazione, è prevista una pena minima di due anni di reclusione.

Ai sensi del diritto **irlandese**, costituisce reato il tentativo di commissione o la commissione di qualsiasi illecito penale. Inoltre, una persona che favoreggia, istiga, consiglia o causa la commissione di un reato perseguibile è soggetta alle stesse pene del trasgressore principale.

In **Lussemburgo**, per quanto riguarda il tentativo di contraffazione:

- Ai sensi dell'articolo 52 del codice penale, il tentativo di reato è pienamente perseguibile e le pene previste sono proporzionali al reato stesso.
- Ciò non vale nel caso di tentate infrazioni, in quanto l'articolo 53 del codice penale stabilisce che spetta alla legge determinare in quali circostanze e con quali pene debbano essere punite le infrazioni.

Analogamente, ai sensi del codice penale sono perseguibili i seguenti tentativi di infrazione:

- per quanto riguarda la contraffazione di monete metalliche:
  - ◇ tentativi di contraffazione di monete metalliche o altri metalli che hanno corso legale nel Granducato (articolo 182 del codice penale);
  - ◇ tentativi di contraffazione di monete metalliche o altri metalli che non hanno corso legale nel Granducato (articolo 166 del codice penale);
  - ◇ tentativi di introdurre monete metalliche contraffatte o falsificate nel territorio del Lussemburgo (articolo 168 del codice penale);
  - ◇ tentativi di mettere in circolazione intenzionalmente monete metalliche contraffatte o falsificate precedentemente acquisite (articolo 169 del codice penale);
- per quanto riguarda la contraffazione di banconote:
  - ◇ tentativi di introdurre banconote contraffatte o falsificate nel territorio del Lussemburgo (articolo 176 del codice penale);
  - ◇ tentativi di mettere in circolazione intenzionalmente banconote contraffatte o falsificate precedentemente acquisite (articolo 177 del codice penale).

Il disegno di legge integra il codice penale includendo pene per i tentativi di infrazione connessi con la contraffazione, per i quali non esistevano precedenti disposizioni;

- per quanto riguarda la partecipazione:

La partecipazione alla contraffazione è pienamente perseguibile tramite l'applicazione delle norme generali (articolo 66 e seguenti del codice penale) relativi all'intera gamma di reati e infrazioni contemplati dal codice penale.

In **Portogallo**, le norme generali applicabili alla contraffazione di denaro stabiliscono che i tentativi di reato (Articolo 23 del codice penale) sono punibili solo se il reato in questione è stato effettivamente commesso e prevede una condanna superiore a tre anni di reclusione, nel qual caso saranno punibili con la condanna applicabile al reato commesso, con una speciale riduzione di pena. I tentativi impossibili, ossia i tentativi compiuti con mezzi manifestamente inadeguati o quando non è presente l'oggetto necessario per la commissione del reato non sono punibili.

Gli atti preparatori, al contrario, non sono punibili a meno che la legge non disponga diversamente, ossia sono punibili solo nel caso specifico, descritto in precedenza, contemplato come reato dall'articolo 271 del codice penale (cfr. punto G.1).

Nel **Regno Unito**, la legge in materia penale (Criminal Act) del 1981 stabilisce che costituisce reato la commissione di un atto il quale sia più che semplicemente preparatorio alla commissione di un reato. Per tali tentativi sono previste pene uguali a quelle previste per i reati materiali. La legge in materia penale del 1977 definisce la "conspiracy" come un'intesa tra due o più persone al fine di perseguire una condotta che avrà come risultato o implicherà necessariamente la commissione di uno o più reati da parte di una o più parti dell'intesa, se l'intesa viene portata a termine conformemente alle loro intenzioni. Le pene per la "conspiracy" sono identiche a quelle previste per i reati materiali. Secondo la legge in materia di giustizia penale (terrorismo e "conspiracy") del 1998, costituisce reato la "conspiracy" all'interno del Regno Unito ai fini della commissione di un reato oltremare, sempreché il reato in questione costituisca parimenti reato nell'ambito della giurisdizione d'oltremare.

### ***1.9. Necessità di una definizione minima di comportamento perseguibile in tutti gli Stati membri***

Gli Stati membri hanno formulato una serie di proposte e suggerimenti che presentano una certa analogia, ma appare difficile stabilire sin d'ora una vera e propria convergenza di idee. Si ritiene pertanto preferibile elencare le proposte riscontrate con maggior frequenza per quanto attiene ai quesiti di cui ai punti A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2:

1. Alcuni Stati membri propongono di attendere il risultato delle discussioni in sede di Gruppo prima di rispondere a tali quesiti.
2. Altri Stati membri ritengono che al momento non vi sia un'effettiva necessità di fornire una definizione minima dei vari comportamenti previsti nel questionario dato che in base alle varie normative è penalmente perseguibile chiunque intende mettere in circolazione monete false e predisporre la fabbricazione di siffatte monete.
3. Si potrebbe esaminare se le definizioni di cui alla convenzione di Ginevra del 1929 siano adeguate al contesto attuale e se vi sia la reale necessità di ridefinire i comportamenti perseguibili nell'ambito dell'Unione europea. Una nuova definizione dovrebbe comunque essere basata sulla formulazione di cui alla convenzione di Ginevra che recita: "tutti i fatti illeciti consistenti nella fabbricazione o nella contraffazione di monete, indipendentemente dal mezzo impiegato per pervenire al risultato".
4. Alcuni Stati membri non ravvedono la necessità di prevedere sanzioni uniformi e ritengono sufficiente verificare se il grado delle pene applicabili in taluni di essi non sia notevolmente inferiore rispetto ad altri. Uno Stato membro rileva che un'armonizzazione delle sanzioni minime in tutti gli Stati membri potrebbe essere maggiormente appropriata delle sanzioni uniformi. Vari Stati membri ritengono auspicabile un'armonizzazione a livello di pene che potrebbero essere equivalenti a quelle applicabili a un reato passibile di estradizione.
5. Uno Stato membro osserva che una definizione scritta potrebbe rivelarsi in ultima analisi troppo restrittiva e reputa preferibile lasciare ai magistrati la facoltà di stabilire nei dettagli in cosa consiste la falsificazione monetaria: in primo luogo occorre che la legislazione di tutti gli Stati membri preveda la falsificazione dell'euro.

6. Alcuni Stati membri sono favorevoli ad una definizione comune dei concetti “monete false” e “falsificazione monetaria” e ritengono che un certo grado di armonizzazione dei rispettivi codici penali possa comunque contribuire al miglioramento dell'efficacia dell'assistenza reciproca in materia penale.

Nell'ottica della predisposizione di uno strumento in tema di lotta alla contraffazione dell'euro, una definizione comune del concetto di falsificazione monetaria appare imprescindibile. Secondo l'Italia tale definizione potrebbe essere, in via di prima approssimazione, e facendo salva la facoltà di presentare ulteriori e migliori proposte, così configurata:

*"Ai fini del presente strumento:*

- *per "denaro autentico" s'intendono le monete metalliche e le banconote riconosciute dalla legge vigente come mezzi di pagamento ed emesse dai soggetti a ciò specificamente autorizzati;*
- *per "falsificazione monetaria" s'intende:*
  - a) *la realizzazione, da parte di una persona non autorizzata, di una o più monete metalliche o banconote che abbiano l'apparenza del denaro autentico, sempre che il difetto di autenticità non sia immediatamente e da chiunque riconoscibile;*
  - b) *la modificazione, da parte di una persona non autorizzata, di una o più monete metalliche o banconote autentiche in modo da attribuirgli un valore superiore a quello effettivo, sempre che la modificazione non sia immediatamente e da chiunque riconoscibile;*
- *per "denaro falso" s'intendono le monete metalliche e le banconote costituenti il prodotto della falsificazione monetaria".*

7. Alcuni Stati membri ritengono necessaria una disposizione uniforme in ordine al reato di acquisizione di monete false di cui si conosce la natura fraudolenta, sia perché ciò renderebbe più agevole l'assistenza reciproca e l'extradizione sia perché in pratica si tratta di un reato già molto diffuso.
8. Il consenso del falsario non dovrebbe rivestire grande importanza.
9. La maggior parte degli Stati membri non è favorevole alla fissazione di una soglia per i reati; dovrebbero essere punibili tutti i reati di falsificazione.
10. La detenzione e la messa in circolazione di monete false dovrebbero essere perseguibili in tutti gli Stati membri. Si può tuttavia esaminare la questione dell'eventuale intenzione del detentore di mettere in circolazione tali monete. La detenzione senza una ragione valida dovrebbe essere passibile di sanzione.
11. Vari Stati membri ritengono superfluo introdurre a livello internazionale una distinzione tra la messa in circolazione per la prima volta e altre fattispecie.
12. Secondo la maggior parte degli Stati membri il comportamento che consiste nel cedere deliberatamente monete false dovrebbe essere punibile in tutti gli Stati membri. In generale non ritengono necessario introdurre sanzioni uniformi per questo comportamento; per la maggior parte di essi sarebbe sufficiente una sanzione adeguata in linea con le altre sanzioni previste dai rispettivi codici penali.
13. Uno Stato membro suggerisce, per ragioni di politica in materia penale, di introdurre il concetto di “repenti actif” in tutte le legislazioni nazionali. Nel sistema giuridico del suo paese può essere invocata la responsabilità penale di una persona giuridica.

14. Vari Stati membri non ravvedono la necessità di incriminare la detenzione di monete false ricevute in buona fede.
15. Per quanto attiene alla fabbricazione di strumenti, ecc., emerge in generale che l'insieme di questi comportamenti dovrebbe essere perseguito in tutti gli Stati membri. Si raccomanda un'impostazione omogenea, ma solo un limitato numero di Stati membri reputa necessario uniformare le sanzioni. Alcuni Stati membri suggeriscono di esaminare entro che limiti sia tuttora appropriato il concetto di "strumenti" e "altri oggetti" tenuto conto dell'evoluzione delle moderne tecnologie (computer, fotocopiatrici a colori, elementi di sicurezza delle banconote). Uno Stato membro propone di aggiungere il termine "mezzi", ossia apparecchiature di qualsiasi tipo che potrebbero servire ai fini della falsificazione monetaria.
16. La maggior parte degli Stati membri non ritiene necessario applicare ad altri comportamenti sanzioni uniformi o non formula proposte al riguardo. Uno Stato membro propone di introdurre in tutti gli Stati membri il reato di fabbricazione, vendita, cessione di qualsiasi oggetto, stampato o modello che presenti con i simboli monetari affinità tali da facilitare l'accettazione di falsi come fossero monete genuine.

## 2. PENE

**Quesito J1:** *Dispone di dati statistici in merito alla frequenza con cui i reati menzionati al punto 2.2 danno luogo a condanne, nonché alle pene irrogate?*

L'**Austria** dispone di dati statistici per il 1995. Sono stati registrati 2.382 casi (che comprendono anche casi in cui è stata rinvenuta un'unica banconota contraffatta), e sono stati individuati 350 sospetti. Solo 43 persone sono state condannate, 9 delle quali ad un'ammenda (di cui 1 con la sospensione condizionale della pena). 31 persone sono state condannate alla reclusione, 14 delle quali con la sospensione condizionale e 11 con la sospensione condizionale parziale.

In **Danimarca** nel 1997 sono stati registrati 639 casi, 125 dei quali sono considerati risolti.

Nel 1994, in **Finlandia** sono state condannate 25 persone.

- a) falsificazione: 6;
- b) falsificazione aggravata: 4;
- c) falsificazione minore: 3;
- d) detenzione: 11;
- e) messa in circolazione di denaro d'imitazione: 1.

Sono state comminate multe per i reati di cui alle lettere c), d) ed e). La durata media delle pene detentive per a) è stata di 5,3 mesi e per b) di 34,7 mesi.

L'**Italia** dispone di rilevazioni statistiche relative alle condanne per reati in materia di falsificazione monetaria nel 1996 (575 casi) e nel 1997 (535 casi - dato non definitivo).

<b>Tipo di reato</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>
Falsificazione di monete, messa in circolazione e introduzione di monete false d'intesa con il falsario	139	112
Messa in circolazione e introduzione nello Stato di monete false, senza intesa con il falsario	316	301
Messa in circolazione di monete false ricevute in buona fede	91	93
Alterazione di monete	-	-
Falsificazione, alterazione, ecc. delle carte di pubblico credito	21	29
Contraffazione di carta filigranata	-	1
Fabbricazione e detenzione di filigrane o di altri strumenti destinati alla falsificazione di monete	9	1

In **Spagna** negli ultimi anni si è registrato un numero crescente di casi (572/1991; 230/1992; 371/1993; 934/1994; 743/1995; 853/1996; 1802/1997), ma solo pochissime persone sono state condannate (1/1992; 3/1993; 7/1994; 4/1995).

Il **Regno Unito** ha fornito statistiche relative al periodo 1995-1997 <sup>1</sup>.

1) Numero di trasgressori perseguiti penalmente e condannati dinanzi le "magistrates' courts"

<b>anno</b>	<b>procedimenti</b>	<b>rinvio al tribunale superiore</b>	<b>colpevoli</b>	<b>multe</b>	<b>pena alternativa</b>	<b>detenzione</b>	<b>altre misure</b>
1995	22	16	3	3			
1996	14	7	4	2	1		1
1997	23	13	6		5	1	

2) Numero di trasgressori processati e condannati dinanzi la "Crown Court"

<b>anno</b>	<b>processati</b>	<b>colpevoli</b>	<b>multe</b>	<b>pena alternativa</b>	<b>detenzione</b>	<b>altre misure</b>
1995	45	40	2	4	31	3
1996	8	7			6	1
1997	11	8		2	4	2

<sup>1</sup> Le statistiche per il Regno Unito si riferiscono al reato più generale di "falsificazione monetaria" e non al reato specifico cui fa riferimento il quesito 2.2.



3) Importo medio delle multe (in GBP) e durata media della pena (in mesi)

anno	"Magistrates' courts"		"Crown Court"		Tutti i tribunali	
	multa media	durata media della pena	multa media	durata media della pena	multa media	durata media della pena
1995	533	-	375	28,0	470	28,0
1996	50	-	-	17,0	50	17,0
1997	-	6,0	-	35,3	-	29,4

La **Francia** rileva che sono disponibili statistiche (casellario giudiziario nazionale). La **Grecia** sottolinea che le statistiche non sono state aggiornate regolarmente e che pertanto non è facile fornirle.

Non sono disponibili statistiche per **Belgio, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia.**

***Quesito J2:*** *È a conoscenza di elementi che attestino che la disparità tra i quadri penali dei vari Stati membri induca insufficienze nella repressione e nella punizione della falsificazione monetaria?*

La maggior parte degli Stati membri non è a conoscenza di tali elementi oppure non dispone di informazioni al riguardo. Uno Stato membro sottolinea che le differenze dipendono non soltanto dalle diverse disposizioni di legge, ma anche da come gli organi giudiziari applicano le sanzioni.

Uno Stato membro rileva che le pene possono differire in modo sostanziale. Nella legge lussemburghese, ad es., la disciplina sulla divisa estera falsificata è diversa da quella sulla moneta nazionale. Inoltre, la falsificazione - punita con l'ergastolo in Irlanda - è punita solo con la reclusione da 3 a 12 anni in Italia. Si tratta di differenze rilevanti, che probabilmente sfociano in una diversa applicazione della pena nei vari Stati e che potrebbero incidere pesantemente nei casi di estradizione.

### **3. REATI CHE CONFIGURANO UN'ORGANIZZAZIONE CRIMINALE**

Il 28.5.1998 il Consiglio, fatta salva una riserva del Parlamento, ha approvato l'azione comune relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale<sup>2</sup>. L'articolo 1 di detta azione comune definisce cosa si intende per organizzazione criminale; si fa tra l'altro riferimento all'articolo 2 della convenzione Europol e relativo allegato. In detto allegato è citata la "falsificazione di monete".

***Quesito K1:*** *Nel Suo diritto nazionale, i reati di cui ai quesiti A3, B1, C1, D1 E1 e G1 sono reati ai sensi dell'articolo 1 della succitata azione comune?*

<sup>2</sup> Azione comune adottata dal Consiglio il 21 dicembre 1998.

Nella maggior parte degli Stati membri tutti i comportamenti descritti nel questionario sono contemplati dalle disposizioni dell'articolo 1 dell'azione comune. Tuttavia, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda e Svezia fanno qualche eccezione.

In **Austria**, l'articolo 278 bis del codice penale prevede che chiunque formi un gruppo o sia membro di un gruppo destinato ad esistere per un periodo di tempo sufficientemente lungo, composto da un numero notevole di persone e con una struttura corporativa simile a quella delle imprese commerciali commette il reato di organizzazione criminale se:

- tale gruppo ha come obiettivo, anche se non in modo esclusivo, la commissione continua e organizzata di reati gravi, ad esempio in materia di traffico di moneta falsificata e
- il gruppo, commettendo tali reati, mira ad accumulare profitti sostanziali (circa 500.000 ATS) o ad acquisire una considerevole influenza politica o economica e
- il gruppo cerca di corrompere o intimidire altri o di sottrarsi ai procedimenti penali.

Questo reato è punibile con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Ai sensi dell'articolo 278 C.P., le persone che formano una banda di almeno tre membri al fine di commettere in modo continuativo i reati elencati in tale articolo sono puniti con una pena detentiva fino a tre anni. In questo elenco figurano atti punibili che mettono a repentaglio la sicurezza delle transazioni di denaro, titoli e francobolli o marche da bollo (artt. 232-239 C.P.).

In **Belgio** il comportamento di cui al quesito D1 non rientra in questo reato.

Il Belgio sottolinea tuttavia che l'azione comune combina l'elenco dell'Europol con una soglia di pena. Solo i reati che figurano nell'elenco dell'Europol e soddisfano il requisito della soglia di pena di quattro anni sono considerati reati che possono essere commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale.

Ai sensi dell'articolo 23 del codice penale **danese**, le sanzioni previste per un reato si applicano a tutti coloro che tramite istigazione, consulenza o azioni hanno collaborato all'atto. Pertanto, chiunque stringe un'intesa con una o più persone al fine di commettere un atto criminale è passibile di sanzioni penali. Se il reato non viene commesso, la persona può essere perseguita per collaborazione (partecipazione) al tentativo di reato.

In **Finlandia**, i reati penali di cui ai quesiti A3, B1 e C1 sono reati ai sensi dell'azione comune. La sanzione prevista per la detenzione di denaro falsificato (D1) è inferiore alla soglia di 4 anni fissata dall'articolo 1 dell'azione comune. I reati penali di cui ai quesiti E1 e G1 possono esser puniti sia in quanto falsificazione che in quanto uso di denaro falsificato. La prima fattispecie, a differenza della seconda, rientra nell'ambito di applicazione dell'azione comune.

Ai sensi del diritto **francese**, i reati di cui ai quesiti A3, B1, C1 e D1 rientrano nell'ambito di applicazione dell'azione comune. I reati penali di cui ai quesiti E1 e G1 sono reati minori per i quali la pena prevista è inferiore alla soglia stabilita dall'azione comune. Alcuni atti possono tuttavia configurarsi come reato di associazione per delinquere ai sensi dell'articolo 450 C.P., per il quale è prevista una pena massima di 10 anni di reclusione e un'ammenda di 1.000.000 FFR.

In **Germania**, l'articolo 129 del codice penale punisce la costituzione di un'associazione criminale con l'obiettivo di commettere reati nonché la partecipazione ad una siffatta associazione. I comportamenti criminali di cui ai quesiti A1/A3/B1/C1/D1/E1/G1 possono essere reati che rientrano nell'ambito di applicazione di questo articolo. Va segnalato al proposito che l'articolo 129 C.P. non prevede come pena minima la soglia di 4 anni di reclusione prevista dall'articolo 1 dell'azione comune.

Ai sensi dell'articolo 187 del codice penale **greco**, i reati di falsificazione monetaria costituiscono reati ai sensi dell'articolo 1 dell'azione comune, sempreché siano presenti le seguenti condizioni:

- (a) associazione strutturata
- (b) durata significativa
- (c) attività svolta da almeno due persone con l'intenzione di commettere atti criminali.

In **Irlanda** viene fatta un'eccezione per il reato di messa in circolazione di monete metalliche falsificate, che è punibile con una pena fino a tre anni di reclusione.

In **Italia** l'articolo 416 C.P. punisce in via generale l'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere delitti di qualsiasi tipo, e dunque anche quelli in materia di falsificazione monetaria.

In **Lussemburgo**, l'articolo 324 bis definisce l'organizzazione criminale come l'associazione strutturata di più di due persone, istituita nel tempo, che agiscono di concerto al fine di commettere reati e infrazioni punibili con un massimo di reclusione di almeno quattro anni oppure con una pena più severa, per ottenere, direttamente o indirettamente vantaggi patrimoniali.

Quando i reati di cui ai quesiti A3, B1, C1, D1 e E1 sono commessi da una persona che appartiene ad un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 324 bis, tali reati si considerano pienamente equivalenti a siffatta partecipazione.

Nei **Paesi Bassi**, in **Spagna e nel Regno Unito**, il comportamento contemplato dai quesiti A3/B1/C1/D1/E1/G1 rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 dell'azione comune.

In **Portogallo**, l'articolo 299 del codice penale stabilisce che la commissione da parte di un'organizzazione criminale di uno qualsiasi dei reati definiti dal diritto penale costituisce in generale un reato punibile; in effetti

- “1. chiunque promuove o fonda un gruppo, un'organizzazione o un'associazione allo scopo di commettere reati o di favorirne la commissione è punibile con la reclusione da 1 a 5 anni;
2. nella stessa pena incorre chiunque appartiene a tali gruppi, organizzazioni o associazioni o che li appoggia, in particolare fornendo armi, munizioni, strumenti di reato, ritrovi o locali per riunioni o fornisce qualsiasi assistenza nel reclutamento di nuovi membri;
3. chiunque capeggia o dirige gruppi, organizzazioni o associazioni di cui ai precedenti paragrafi è punibile con la reclusione da 2 a 8 anni;
4. le pene specificate possono essere ridotte in casi specifici o può non essere irrogata alcuna pena se il trasgressore impedisce o cerca seriamente di impedire la continuità di gruppi, organizzazioni o associazioni oppure li denuncia alle autorità affinché queste ultime possano impedire che vengano commessi reati.”

In **Svezia**, tutti gli atti elencati nei quesiti rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 1 dell'azione comune. Tuttavia, quando uno degli atti cui fanno riferimento i quesiti D1 è considerato atto preparatorio, deve trattarsi di un reato grave.

**Quesito K2:** *I reati di cui ai quesiti A3, B1, C1, D1, E1 e G1 (o parte di essi) dovrebbero essere considerati, in tutti gli Stati membri e in maniera uniforme, reati ai sensi dell'articolo 1 dell'azione comune citata?*

Gli Stati membri hanno presentato varie idee e suggerimenti e anche se alcune osservazioni sono state formulate a più riprese risulta difficile indicare fin da ora i punti d'accordo. Sembra pertanto preferibile elencare i suggerimenti più ricorrenti in merito a questa questione:

1. Alcuni Stati membri ritengono che non sia necessario andare oltre a quanto già previsto dall'azione comune.
2. Uno Stato membro rileva che dovrebbe essere coperto almeno il comportamento di cui ai quesiti A3, B1, C1 e D1.
3. Vari Stati membri rilevano che dovrebbe almeno essere punito come reato ai sensi dell'azione comune il comportamento di cui ai quesiti A3/B1/C1/D1/E1/G1. Uno Stato membro non ha obiezioni a che tutti i reati di questo tipo vengano puniti con almeno quattro anni di reclusione.
4. Altri Stati membri preferiscono attendere i futuri dibattiti in sede di Gruppo.

#### **4. REATO BASE DEL RICICLAGGIO DI DENARO**

Ai sensi dell'articolo 6 della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, gli Stati parte sono tenuti a prevedere la figura legale del reato di riciclaggio di denaro, riferito ai proventi di qualsiasi reato. Dietro motivazione, gli Stati parte possono restringere la cerchia di tali reati ("reati base").

**Quesito L1:** *Nel Suo diritto nazionale, i reati di cui ai quesiti A3, B1, C1 e E1 sono reati base ai sensi della suddetta disposizione?*

In alcuni paesi (**Belgio, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia e Paesi Bassi**), la cerchia dei reati base non è in alcun modo limitata (salvo quando il falsario ricicla il denaro direttamente).

Ai sensi dell'articolo 165 del codice penale, in **Austria** il riciclaggio di denaro presuppone la commissione di reati ovvero di taluni illeciti penali (ad esempio, la corruzione attiva e passiva) come reati base. La normativa austriaca in materia penale considera reati base del riciclaggio di denaro i reati di cui ai quesiti A3, B1, C1 ed E1, ma non gli illeciti penali di cui ai quesiti C1 ed E1. L'articolo 278 bis, paragrafo 2 del codice penale prevede un secondo tipo specifico di reato di riciclaggio di denaro: ai sensi di tale disposizione, i beni in causa non devono necessariamente provenire da reati o da determinati illeciti penali; è sufficiente che essi siano detenuti da un'organizzazione criminale e che questo fatto sia noto all'autore del riciclaggio degli stessi a beneficio o per conto dell'organizzazione criminale.

L'articolo 284 del codice penale **danese** tratta del reato di ricettazione. Il disposto in causa non si applica al reato di riciclaggio di denaro nel caso dei comportamenti di cui ai quesiti A3/B1/C1 ed E1. Tuttavia, in Danimarca si sta attualmente vagliando la possibilità di ampliare la cerchia dei reati base contemplati dall'articolo 284 del codice penale.

In **Germania** i comportamenti di cui ai quesiti A3, B1, C1, D1 ed E1 sono considerati reati; ad essi si applica pertanto l'articolo 261 del codice penale concernente il riciclaggio di denaro. La messa in circolazione di denaro falso nei casi non contemplati dall'articolo 146, paragrafo 1, terzo comma del codice penale (articolo 147 del codice penale) e gli atti preparatori alla falsificazione (articolo 149 del codice penale) sono considerati infrazioni e comportano l'applicazione del solo articolo 261 del codice penale se commessi da membri di un'organizzazione criminale.

Nella normativa **greca** la falsificazione non è considerata un reato base.

In **Lussemburgo**, l'articolo 506, paragrafo 1 del codice penale, relativo al riciclaggio di denaro, considera gli illeciti penali in causa reati base solo se commessi nell'ambito di un'associazione per delinquere (articolo 322 del codice penale) o di un'organizzazione criminale (articolo 324 bis del codice penale).

In **Portogallo** gli atti in causa non costituiscono reati base.

In **Spagna**, l'articolo 301 del codice penale prevede espressamente che i beni riciclati debbano avere origine da un illecito penale grave. Di conseguenza, gli illeciti penali di cui ai quesiti A3/B1/C1 ed E1 costituirebbero reati base.

La **Svezia** ha fatto una dichiarazione relativa alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, secondo cui la suddetta convenzione si applica esclusivamente in caso di acquisizione illecita dei beni riciclati. Il governo ha presentato un disegno di legge che amplia la casistica relativa agli atti perseguibili per riciclaggio di denaro. La Svezia soddisferà in tal modo le disposizioni della convenzione e la dichiarazione potrà essere ritirata. In Svezia il reato di falsificazione è perfetto solo dopo che l'atto in questione è stato consumato e prescinde pertanto dal carattere illecito dell'acquisizione o dalla realizzazione di altri utili economici da parte del trasgressore. La falsificazione non genera di per sé benefici e non dovrebbe pertanto costituire un reato base del riciclaggio di denaro. Se, invece, il falsario acquisisce un beneficio dagli atti di falsificazione o dal denaro falsificato, tale beneficio è considerato illecitamente acquisito e il falsario è penalmente perseguibile per riciclaggio di denaro. Tutti gli atti che comportano la messa in circolazione intenzionale di denaro falso, con o senza il consenso del falsario, sono penalmente perseguibili. Nella fattispecie non si presuppone che il denaro falso generi un utile, pertanto la messa in circolazione di denaro falso non costituisce necessariamente di per sé un reato base del riciclaggio di denaro. Come in ordine alla falsificazione anche in questo caso non si presuppone che il responsabile abbia acquisito tale denaro in modo illecito o ottenuto altri benefici economici. Se, per contro, egli ottiene un compenso per mettere in circolazione denaro falso o convince con dolo qualcuno a versargli un compenso in cambio del denaro falso, tale compenso è considerato illecitamente acquisito e il trasgressore è penalmente perseguibile per riciclaggio di denaro.

Nel **Regno Unito** tutti gli illeciti penali in questione sono considerati reati base del riciclaggio di denaro (articoli da 29 a 33 della legge del 1993 in materia di giustizia penale).

**Quesito L2**      *I reati di cui ai quesiti A3, B1, C1 e E1 dovrebbero essere reati base ai sensi della suddetta disposizione, in maniera uniforme in tutti gli Stati membri?*

Secondo la maggior parte degli Stati membri, tutti i reati in questione dovrebbero essere uniformemente trattati come reati base. Alcuni Stati membri propongono l'introduzione di disposizioni uniformi per agevolare la cooperazione giudiziaria. Al riguardo, si veda l'azione comune sul riciclaggio di denaro adottata dal Consiglio il 3 dicembre 1998.

**5. CONFISCA**

Ai sensi dell'articolo 2 della convenzione del Consiglio d'Europa citata, gli Stati parte sono tenuti a consentire la confisca di strumenti e proventi, o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi. L'articolo 11 della convenzione di Ginevra fa obbligo di sequestro e confisca del denaro falso, degli strumenti, ecc. È prevista la trasmissione di tali corpi di reato ad un ufficio centrale (articolo 12 della convenzione di Ginevra; cfr. anche punto 7.2.).

**Quesito MI:**      *Le disposizioni del Suo diritto nazionale corrispondono a dette prescrizioni?*

Tutti gli Stati membri ritengono di soddisfare le suddette prescrizioni. Alcuni Stati membri hanno fornito una descrizione più particolareggiata del funzionamento del loro sistema giuridico.

Il codice penale **austriaco** prevede tre tipi di disposizioni in materia di confisca:

- 1) Confisca ai sensi dell'articolo 26 del codice penale: obbligo di confisca di instrumenta et producta sceleris ove ciò risulti necessario per prevenire la commissione di ulteriori reati. Questa disposizione contempla anche gli strumenti destinati esclusivamente a commettere un reato/illecito penale. La confisca presuppone la prova almeno del tentativo di reato. Il provvedimento di confisca deve essere generalmente disposto contestualmente alla sentenza di condanna, ma può altresì prescindervi essendo contemplata la possibilità di avviare procedimenti indipendenti (oggettivi).
- 2) Confisca di profitti ai sensi degli articoli 20 e 20 bis del codice penale: trattasi del cosiddetto actus contrarius, inteso ad impedire l'arricchimento illecito. Va applicato a tutti gli atti penalmente perseguibili mediante i quali o per i quali l'autore degli stessi ottiene dei profitti. L'articolo 20 riguarda la commissione illecita di un atto penalmente perseguibile, a prescindere dall'accertamento della colpevolezza, per cui non è necessaria una sentenza di condanna per questo reato. I proventi possono essere confiscati anche a persone giuridiche. Il provvedimento di confisca deve essere generalmente disposto contestualmente alla sentenza di condanna, ma può anche prescindervi essendo contemplata la possibilità di avviare procedimenti indipendenti (oggettivi). In linea di massima, è possibile non procedere alla confisca qualora i proventi non superino l'importo di ATS 300.000, ma tale deroga non si applica generalmente ai casi di falsificazione. In caso di reato continuato o abituale, ovvero se il reo appartiene ad un'organizzazione criminale, sono passibili di confisca i beni per i quali non si possa giustificare la legittima provenienza (inversione dell'onere della prova di provenienza).

- 3) Confisca ai sensi degli articoli 20 ter e 20 quater del codice penale: si applica ai beni di cui dispone un'organizzazione criminale e a quelli depositati in Austria provenienti da un illecito penale commesso all'estero, non soggetto alla giurisdizione austriaca (mancando un legame con l'Austria) ma punito dalla legge dello Stato in cui è stato consumato. In generale, il provvedimento di confisca deve essere disposto contestualmente alla sentenza di condanna, ma può altresì prescindervi essendo contemplata la possibilità di avviare procedimenti indipendenti (oggettivi).

Il **Belgio** segnala che, ancor prima dell'avvio dei negoziati relativi alla convenzione di Ginevra, presso la sede del Dipartimento di polizia criminale (Belgisch Centraal Bureau ter Beteugeling van de Valsmunterij) di Bruxelles era stato istituito l'Ufficio centrale belga per la repressione dei reati legati alla falsificazione monetaria (Commissariaat-generaal van de gerechtelijke politie), con l'incarico di raccogliere informazioni rilevanti per le indagini, la prevenzione e la repressione dei reati legati alla falsificazione, mantenere contatti con il Segretariato generale dell'Interpol a Parigi e accettare banconote contraffatte o falsificate, belghe ed estere, allo scopo di consegnarle alla Banca nazionale o allo Stato estero in questione. Nel 1994 il suddetto Ufficio è stato integrato nel Servizio generale di sostegno di polizia (Divisione operativa di sostegno), pur conservando il medesimo statuto.

In **Danimarca**, le disposizioni generali in materia di confisca dei proventi di reato sono contenute negli articoli da 75 a 77 bis del codice penale.

L'articolo 75, paragrafo 1 sancisce la confisca parziale o totale dei proventi di reato ovvero di un importo corrispondente al loro valore. In mancanza di elementi utili al calcolo di tale importo è possibile confiscare una somma il cui importo si presume corrispondere ai proventi incriminati. Il paragrafo 2 del medesimo articolo prevede la possibilità, nel caso in cui lo si ritenga necessario per prevenire la commissione di ulteriori reati ovvero circostanze particolari lo richiedano, di procedere alla confisca di strumenti serviti o destinati a commettere un reato, derivanti da un reato o collegati alla commissione di un reato. Il paragrafo 3 dello stesso articolo prevede la possibilità di confiscare, in luogo degli strumenti contemplati al paragrafo 2, una somma corrispondente alla totalità o ad una parte del loro valore.

Nei casi di reati in campo monetario, l'attrezzatura e il denaro sono sempre confiscati, a prescindere dal fatto che si tratti di valuta danese o estera. Gli strumenti confiscati, siano essi danesi o stranieri, sono distrutti al termine del procedimento penale. Il denaro confiscato, sia esso danese o estero, è custodito presso il Dipartimento tecnico del Commissariato nazionale di polizia per essere utilizzato a fini comparativi nei successivi casi di falsificazione. Le fattispecie internazionali sono registrate nello stesso dipartimento e frequenti rapporti sono trasmessi all'Interpol di Lione.

In **Francia**, l'articolo 442, paragrafo 13 del codice penale prevede la confisca obbligatoria delle monete e banconote contraffatte o falsificate, del materiale e degli strumenti utilizzati per la loro fabbricazione, nonché di tutti i beni ivi connessi. Gli oggetti confiscati sono inviati all'amministrazione delle monete e medaglie o alla Banca nazionale di Francia per esservi eventualmente distrutte.

La **Germania** ritiene che le sue disposizioni interne soddisfino le prescrizioni di cui sopra (articoli 73 e seguenti del codice penale). La confisca non è possibile fintantoché la persona danneggiata non è stata indennizzata.

La legge **greca** prevede la confisca obbligatoria del denaro falso e degli strumenti, attrezzi e altri mezzi impiegati per la sua fabbricazione, anche se non è stata pronunciata condanna e a prescindere dalla loro appartenenza all'autore principale del reato di falsificazione ovvero ad un suo complice. Tuttavia, qualora sia dimostrato il non coinvolgimento del proprietario del denaro falso o del materiale di fabbricazione del falso, il denaro è restituito al proprietario dopo essere stato reso inutilizzabile.

In **Italia** la norma (art. 240 c.p.) prevede, in via generale, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere un reato, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Il denaro falso e gli strumenti utilizzati per la falsificazione rientrano nell'ambito di applicazione di tale disposizione. L'art. 321 comma 2 del c.p.p. prevede, d'altro canto, che il giudice possa disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca. I biglietti di banca e le monete metalliche, di cui è stata accertata la falsità e ordinata la confisca, debbono essere trasferiti, rispettivamente, alla filiale della Banca d'Italia o alla sezione della tesoreria provinciale più vicina, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, immediatamente dopo che questo è divenuto esecutivo (art. 88 delle norme di attuazione del codice di procedura penale).

Il **Lussemburgo** segnala quanto segue:

- L'articolo 31 del codice penale stipula che la confisca speciale si applica:
  - 1) alle cose che costituiscono l'oggetto del reato
  - 2) alle cose servite o destinate a commettere il reato, se appartenenti all'accusato
  - 3) alle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato.
  
- Ai sensi dell'articolo 32 del codice penale, la confisca speciale è obbligatoria nel caso dei reati e facoltativa nel caso delle infrazioni. Per questo motivo, il disegno di legge integra la confisca delle cose pertinenti in un certo numero di articoli che contemplano le infrazioni legate alla falsificazione.

Gli articoli 109 e seguenti del codice penale **portoghese** prevedono genericamente la confisca a favore dello Stato di tutti i beni, strumenti, proventi, benefici, premi e fondi serviti o destinati a commettere un reato ovvero prodotti del reato stesso. Il provvedimento di confisca deve essere disposto anche se non è stata pronunciata condanna.

Qualora i compensi, diritti, beni e benefici derivanti dal reato siano stati mescolati a beni acquisiti in modo lecito, questi ultimi sono confiscati a beneficio dello Stato a concorrenza del valore stimato dei primi.

Qualora i compensi, diritti, beni e benefici non possano essere confiscati in natura, la confisca degli stessi è sostituita da un pagamento equivalente a favore dello Stato.

Riguardo alla confisca, i diritti dei terzi in *buona fede* sono tutelati dal codice penale (articoli 110 e 111, paragrafo 2), dalla normativa relativa alla cooperazione internazionale in materia penale, dal decreto legge n. 43/91 (articolo 27, paragrafo 3), dalla normativa antidroga, dal decreto legge n. 15/93 (articolo 36 bis) e dal già citato decreto legge n. 325/95 (articolo 17).

Tuttavia, il codice penale impone la confisca di beni appartenenti a terzi qualora questi abbiano contribuito in modo contrario alle regole al loro uso o al loro procacciamento, abbiano tratto profitto dall'illecito penale ovvero abbiano acquisito in qualsivoglia modo i beni, dopo la commissione dell'illecito, conoscendone la provenienza.



Il codice penale **spagnolo** (art. 127) prevede in generale la confisca dei prodotti di un reato; tali prodotti, se non sono oggetto di commercio lecito, una volta confiscati, vengono distrutti.

In **Svezia** è prevista la possibilità di confisca, ma nessuna norma stabilisce che il denaro falso o gli strumenti utilizzati per fabbricarlo o alterarlo, debbano essere trasferiti, una volta confiscati, ad un ufficio centrale di raccolta.

Il **Regno Unito** soddisfa le prescrizioni in materia di proventi e beni di valore equivalente. Per quanto concerne la confisca di denaro contraffatto, strumenti, ecc., il tribunale può ordinare la confisca, la distruzione o altro trattamento da esso giudicato opportuno, di qualsiasi cosa che ritenga correlata al reato.

## **6. COMPETENZA GIURISDIZIONALE**

Secondo l'articolo 9 della convenzione di Ginevra, occorre prevedere la competenza del giudice nazionale per taluni tipi di illeciti penali commessi all'estero.

**Quesito N1:** *In quali circostanze è prevista nel suo Stato competenza giurisdizionale per atti commessi all'estero in materia di falsificazione monetaria?*

### **Austria**

A norma dell'articolo 64, paragrafo 1, quarto comma del codice penale i tribunali austriaci sono competenti a giudicare gli atti di falsificazione monetaria commessi all'estero, come previsto dall'articolo 232 del codice penale, nonostante la normativa del paese in cui essi sono stati consumati, se lesivi degli interessi nazionali austriaci oppure se il loro autore non può essere estradato.

Qualora l'illecito penale /il reato in causa non sia contemplato dall'articolo 64, come avviene per tutti gli altri reati/illeciti di cui trattasi (articoli 233, 236, 239), si applica a titolo sussidiario l'articolo 65 del codice penale. Questo articolo disciplina l'applicazione: 1) del principio della personalità (Personalitätsprinzip), cioè la competenza giurisdizionale dell'Austria sui propri cittadini e 2) del principio dell'amministrazione della giustizia in via internazionale che consente ad uno Stato di esercitare la competenza giurisdizionale di un altro Stato nel caso in cui il trasgressore sia un cittadino straniero che, dopo aver commesso il reato all'estero, venga catturato in Austria e per determinati motivi non possa essere estradato; l'applicazione di questi due principi esige tuttavia l'esistenza di una normativa adeguata nel paese in cui è stato commesso il reato.

### **Belgio**

In Belgio gli illeciti penali legati alla falsificazione di monete, banconote e titoli pubblici sono penalmente perseguibili, a prescindere dalla nazionalità del loro autore.

Nel caso di monete, banconote e titoli di Stato di un altro paese, tale perseguibilità è tuttavia soggetta a due condizioni:

- un rapporto ufficiale delle autorità dello Stato in cui è stato commesso il reato alle autorità belghe
- la presenza della persona sospetta in Belgio.

Nel caso di titoli privati si applicano disposizioni distinte.

## **Danimarca**

Gli illeciti penali legati alla falsificazione monetaria commessi all'estero sono perseguibili in Danimarca nelle circostanze di cui agli articoli da 6 a 12 del codice penale.

A tale riguardo, particolare attenzione va rivolta alle disposizioni degli articoli 7, 9 e 10 del codice penale.

L'articolo 7, paragrafo 1 del codice penale prevede la competenza giurisdizionale danese per gli atti perpetrati all'estero da un cittadino danese per nascita o residenza quando detti atti, se commessi fuori di un territorio internazionalmente riconosciuto, sono passibili di pene superiori alla reclusione di breve durata ovvero, se commessi nel suddetto territorio, sono sanzionati anche dalla normativa vigente nello stesso. Solo gli atti perseguibili dalla legge danese possono comportare una responsabilità penale dinanzi ad un tribunale danese (cfr. articolo 10 del codice penale).

L'articolo 10, paragrafo 1 del codice penale stabilisce che nel caso in cui l'azione penale sia esercitata in Danimarca in base alle disposizioni del suddetto codice, la sentenza e le altre conseguenze giuridiche del reato devono essere conformi alla normativa danese.

Al paragrafo 2, il medesimo articolo dispone inoltre, nei casi di cui all'articolo 7, che qualora l'atto sia commesso in un territorio straniero internazionalmente riconosciuto, esso non possa essere punito con una pena superiore a quella prevista dalla normativa vigente nello stesso.

In Danimarca, la falsificazione monetaria è penalmente perseguibile anche quando il denaro falsificato nel paese è messo in circolazione all'estero. Essa è penalmente perseguibile quando la valuta (danese o estera) è falsificata all'estero da un cittadino straniero al fine di essere messa in circolazione in Danimarca (cfr. articolo 9 del codice penale). L'articolo 9 del codice penale prevede conseguentemente che nel caso in cui la natura di un atto dipenda o sia influenzata da una conseguenza fortuita o voluta, l'atto stesso debba essere considerato come se fosse stato commesso nel luogo in cui l'effetto si è prodotto o si sarebbe dovuto produrre.

## **Finlandia**

I tribunali finlandesi sono competenti a giudicare gli atti di falsificazione monetaria, preparazione al reato, utilizzazione del reato e uso del denaro falso, quali definiti nella Convenzione di Ginevra, anche quando essi sono commessi all'estero.

## **Francia**

Il diritto penale francese si applica ai reati e agli illeciti penali che attentano agli interessi fondamentali della nazione, ... alla falsificazione e alterazione di sigilli dello Stato, monete, banconote e titoli di Stato... commessi fuori del territorio della Repubblica (articolo 113, paragrafo 10 del codice penale).

## **Germania**

La falsificazione monetaria e la sua preparazione (articoli 146, 147, 152 del codice penale) sono reati di competenza dei tribunali tedeschi a prescindere dal luogo di commissione del reato (Universalitätsprinzip). Quanto al procacciamento di denaro falso, contemplato solo dall'articolo 147 del codice penale, si applicano il principio della personalità (Personalitätsprinzip) e il principio dell'amministrazione della giustizia in via internazionale che consente ad uno Stato di esercitare la competenza giurisdizionale di un altro Stato (Prinzip der stellvertretenden Strafrechtspflege).

## **Grecia**

I tribunali greci sono competenti a giudicare i casi in cui la falsificazione monetaria è commessa all'estero:

- a) da un cittadino greco, sempreché essa sia considerata penalmente perseguibile dalla legge del paese in cui è stata compiuta, ovvero se è commessa in un territorio privo di organizzazione statale (articolo 6 del codice penale); si applica allora il principio della personalità nella sua valenza attiva;
- b) da un cittadino straniero ai danni di un cittadino greco o di cose appartenenti allo Stato greco (ad es. la moneta), sempreché essa sia considerata penalmente perseguibile dalla legge del paese in cui è stata compiuta, ovvero se è commessa in un territorio privo di organizzazione statale (articolo 7 del codice penale); si applica allora il principio della personalità nella sua valenza passiva;
- c) se, indipendentemente dal luogo di commissione, l'atto, assieme ad altri reati (alto tradimento, ecc.) è altresì diretto ad arrecare danno alla moneta greca (articolo 8, lettera g) del codice penale); si applica allora il principio della tutela dello Stato.

## **Irlanda**

L'articolo 9 della convenzione di Ginevra si applica ai paesi la cui legge riconosce come norma generale il principio del perseguimento dei reati commessi all'estero. Fatte salve talune eccezioni, il diritto irlandese non riconosce tale principio come norma generale.

## **Italia**

L'articolo 7 n. 3 del codice penale prevede che è punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato o in carte di pubblico credito italiano. In sostanza, quindi, con riguardo alle falsità concernenti la moneta nazionale, la giurisdizione italiana sussiste sempre, indipendentemente dal luogo di commissione del reato.

## **Lussemburgo**

I testi che disciplinano la competenza dei tribunali lussemburghesi riguardo ai reati commessi all'estero sono i seguenti:

- l'articolo 5 del codice di procedura penale, riguardante i reati commessi all'estero da cittadini lussemburghesi, il quale prevede la possibilità di perseguire e giudicare nel Granducato un cittadino lussemburghese in due casi distinti:
  - quando egli commette all'estero un reato punito dalla legge lussemburghese;
  - quando egli commette all'estero un atto considerato reato dalla legge lussemburghese.
- L'articolo 7 del codice di procedura penale, il quale prevede la perseguibilità penale di qualsiasi cittadino straniero che si renda colpevole all'estero, in qualità di autore principale o di complice, di contraffazione di sigilli nazionali, moneta nazionale a corso legale, documenti nazionali o banconote a corso legale emesse da istituti autorizzati.
- L'articolo 7 ter del codice di procedura penale, secondo il quale un reato è considerato

perpetrato nel territorio del Granducato di Lussemburgo quando uno dei suoi elementi costitutivi è stato commesso nel Granducato.

### **Paesi Bassi**

In forza dell'articolo 4 del codice penale olandese, nei Paesi Bassi il diritto penale si applica a chiunque commetta all'estero un reato legato alla falsificazione di monete e banconote.

### **Portogallo**

La competenza giurisdizionale del Portogallo riposa sul principio di territorialità. La legge prevede tuttavia, in casi specifici, talune eccezioni.

Pertanto, conformemente al codice penale, il diritto penale portoghese si applica in generale ai reati commessi, in toto o in parte, nel territorio portoghese.

Tuttavia, per i reati contemplati dagli articoli da 262 a 271, ossia la falsificazione monetaria e i reati connessi, di cui sopra, la legge portoghese si applica anche ai reati commessi all'estero.

### **Spagna**

Dato il rilievo internazionale dei reati in questione, la legge spagnola incorpora *il principio di extraterritorialità* per la loro repressione. Ai sensi dell'articolo 23, paragrafi 3, lettera e) e 4, lettera d) della Legge costituzionale relativa all'autorità giudiziaria, i tribunali spagnoli sono competenti a giudicare i reati legati alla falsificazione di moneta spagnola o estera commessi all'estero da cittadini spagnoli o stranieri.

L'articolo 65, paragrafo 1, lettera b) della suddetta legge sancisce, in materia di azione penale, la competenza giurisdizionale della Sezione penale del Tribunale nazionale ("Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional").

### **Svezia**

Il diritto svedese prevede la competenza giurisdizionale della Svezia per i reati commessi all'estero, se perpetrati da un cittadino svedese ovvero da uno straniero residente o presente in Svezia.

### **Regno Unito**

La legge inglese non prevede alcuna competenza extraterritoriale al riguardo. Tuttavia, in virtù della nuova legge del 1998 in materia di giustizia penale (terrorismo e "conspiracy"), nel Regno Unito l'intesa criminosa finalizzata a commettere un reato all'estero costituisce illecito penale. Nel Regno Unito siffatta intesa diretta alla commissione di uno dei reati oggetto del presente documento costituisce conseguentemente un illecito penale, sempreché essa si configuri come tale anche nel paese straniero in causa. Costituiscono parimenti reato la detenzione e la messa in circolazione nel Regno Unito di moneta falsificata all'estero.

**Quesito N2:** *Le parrebbe concepibile che fosse prevista una competenza giurisdizionale vincolante per tutti gli Stati membri in materia di reati perpetrati ai danni dell'Euro, a prescindere dal luogo in cui è commesso il reato (all'interno, ma anche all'esterno dell'Unione?)*

Quasi tutti gli Stati membri concordano che ciò sarebbe concepibile.

La **Francia** ritiene che per rispondere a questo quesito occorrerebbe anzitutto uniformare in tutti gli Stati membri:

- tutte le norme relative al procedimento penale (poteri degli inquirenti, modalità di perquisizione o di confisca, disposizioni in materia di prove...)
- la procedura processuale (funzioni del pubblico ministero e degli avvocati, principio del contraddittorio)
- le disposizioni in materia di repressione (entità della pena, esecuzione della sentenza).

Il **Regno Unito**, in generale, si basa sulla competenza territoriale, ma sarebbe disposto ad esaminare le modalità di funzionamento delle norme in materia di competenza per quanto riguarda le misure destinate a combattere la falsificazione dell'euro. Il Regno Unito non desidera che per questo settore vi sia una distinzione tra competenze UE e non UE, distinzione che potrebbe essere sfruttata dai falsificatori a proprio vantaggio.

Anche l'**Irlanda** dichiara che potrebbe esaminare la questione della competenza generale per i suoi tribunali.

## 7. QUESTIONI DI PROCEDURA PENALE

### 7.1 **Acquisto simulato**

Nelle indagini in materia di falsificazione monetaria riveste grande importanza l'impiego di funzionari di polizia che tengono celata la loro qualità e fingono di essere interessati all'acquisto di moneta falsa allo scopo di individuare bande di falsari (operazioni di infiltrazione); occorre a tale riguardo menzionare che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha di recente sostenuto che l'istigazione alla vendita di droga da parte di funzionari della polizia ("agenti provocatori") viola l'articolo 6 della CEDU<sup>3</sup>.

***Quesito 01:*** *Il Suo diritto nazionale consente ai funzionari di polizia di acquistare moneta falsa senza incorrere in un reato? In caso affermativo, in quali circostanze è ammissibile l'acquisto simulato? Che autorità lo autorizza (giudice, pubblico ministero)? In quale ramo del diritto penale devono collocarsi tali disposizioni (diritto penale, procedura penale, regolamenti di polizia, ecc.)? La circostanza che il reo è stato istigato a commettere il reato influisce in determinati casi sulla commisurazione della pena?*

#### **Austria**

Ai sensi dell'articolo 25 del codice di procedura penale, un funzionario di polizia **non è autorizzato** ad agire quale **agente provocatore**, ossia non può istigare a perpetrare un illecito penale, a continuarlo o a portarlo a termine, allo scopo di arrestare il trasgressore. (l'articolo 25 del CPP non vieta le indagini mediante agenti infiltrati). La legge non prevede che occorra l'autorizzazione di un giudice; tuttavia, in pratica, le autorità di polizia cercano di ottenere il consenso dei poteri giudiziari. Né le norme di procedura penale né i regolamenti di polizia prevedono ulteriori disposizioni specifiche in questo settore.

È pertanto permesso ricorrere agli acquisti simulati nella misura in cui il funzionario di polizia non istighi il sospettato a commettere un illecito penale. Non è prevista la responsabilità penale di un funzionario di polizia se questi si limita a fingere di essere interessato all'acquisto di moneta falsa trattando con una persona già decisa a venderla.

---

<sup>3</sup> Causa Teixeira de Castro C/Portogallo, 9.6.1998.

Come per qualsiasi reato, un funzionario della polizia sarebbe penalmente responsabile in presenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della figura di reato; per quanto riguarda la falsificazione, si deve tener presente che occorre un elemento specifico di dolo, ossia la messa in circolazione di moneta falsa per la prima volta come se fosse autentica.

Non sono previste disposizioni particolari per la commisurazione della pena che tengano conto dell'intervento di un funzionario di polizia. In casi concreti, ovviamente, il tribunale potrebbe tener conto di questo fatto nella formulazione della sentenza.

**Belgio:**

I funzionari di polizia sono autorizzati in tal senso da una circolare ministeriale del 1990, riveduta nel 1992. Le disposizioni generali sanciscono il divieto dell'istigazione e l'osservanza della sussidiarietà e della proporzionalità. L'operazione è subordinata al consenso scritto preventivo del pubblico ministero. Queste disposizioni sono disciplinate dalla procedura penale. Mediante il piano d'azione contro la criminalità organizzata, il governo si è impegnato a inserire nel codice di procedura penale una base giuridica per l'insieme delle tecniche specialistiche. Una istigazione da parte della polizia comporta l'immunità dall'incriminazione.

**Danimarca:**

Secondo le sezioni da 754a a 754e della legge danese sull'amministrazione della giustizia, è possibile agire quale "agente provocatore" in circostanze estremamente limitate.

La sezione 754a della legge sull'amministrazione della giustizia stabilisce che il funzionario di polizia, nell'ambito dell'indagine su un reato, non può offrire nessun tipo di assistenza al fine di istigare la perpetrazione o il perdurare dell'attività illecita, a meno che:

1. vi sia un sospetto molto ben fondato che l'illecito stia per essere commesso o tentato;
2. non è possibile raccogliere prove per il caso in questione ricorrendo ad altri metodi investigativi, e
3. l'indagine riguardi un illecito passibile di una pena detentiva non inferiore a sei anni.

Inoltre, tale tecnica investigativa non deve avere come conseguenza un'accentuazione dell'entità o della gravità del reato (cfr. sezione 754b, paragrafo 1, della legge sull'amministrazione della giustizia) e le attività devono essere svolte esclusivamente da funzionari di polizia (sezione 754b, paragrafo 2).

Va in particolare rilevato che, in linea di principio, spetta al giudice adottare una decisione per autorizzare la suddetta attività (cfr. sezione 754c della legge sull'amministrazione della giustizia). Tuttavia, la polizia può prendere essa stessa questa decisione qualora l'operazione rischiasse di fallire se si dovesse aspettare la decisione del giudice. Quest'ultimo deve esserne poi informato entro ventiquattr'ore.

Inoltre, nel caso in cui si ricorra a tale procedura, la polizia deve informarne in anticipo il pubblico ministero.

La legislazione danese relativa all'amministrazione della giustizia non contiene disposizioni speciali secondo cui tali pratiche comporterebbero una diminuzione della pena per il reo.

**Finlandia:**

L'acquisto simulato, per il quale la legge non prevede finora condizioni particolari, è legale nella misura in cui nessuno venga istigato a commettere un illecito penale durante l'acquisto. La decisione di ricorrere a questa tecnica è presa nell'ambito della polizia. Al momento attuale, il diritto all'acquisto simulato si basa sul capitolo 36, sezione 6 del diritto penale, che stipula che il possesso di moneta falsa è perseguibile soltanto quando è commesso senza motivi validi. In una proposta intesa a modificare il regolamento di polizia, che sarà presentata al Parlamento in autunno, sono previste nuove disposizioni. In linea di massima, l'istigazione da parte della polizia può essere presa in considerazione al momento della fissazione della pena per il trasgressore.

**Francia:**

Il coinvolgimento delle autorità preposte all'applicazione della legge in queste tecniche è limitato ai casi connessi con il traffico di stupefacenti.

**Germania:**

Ai sensi del paragrafo 146 del codice penale, i funzionari di polizia non sono in genere perseguibili per l'acquisto di monete false nel corso di un'indagine penale poiché questa figura di reato presuppone l'intenzione di mettere le monete false in circolazione o renderne possibile la circolazione.

Se nel corso di un'indagine un funzionario di polizia commissiona la fabbricazione di monete false potrebbe configurarsi il presupposto di istigazione, ma secondo l'opinione generale un siffatto funzionario non è perseguibile, sempre che il denaro falso non sia messo in circolazione.

La circostanza della provocazione può essere presa in considerazione al momento della fissazione della pena.

**Grecia:**

L'acquisto di moneta falsa da parte dei servizi di polizia, non previsto né autorizzato dal diritto penale greco, costituisce un illecito penale. (L'acquisto simulato è permesso soltanto nella lotta contro il traffico di stupefacenti e altre sostanze narcotiche).

**Irlanda:**

Per quanto riguarda gli illeciti in questione, come ad esempio il possesso di denaro falso, i funzionari della polizia irlandese (Garda Siochana) che nell'esercizio delle loro funzioni entrano in possesso di denaro falso o contraffatto possono invocare l'argomento dell'autorizzazione legale e addurre un motivo di giustificazione. I limiti dei poteri di un Garda infiltrato a trattare moneta falsa o contraffatta sono stabiliti dalle autorità del Garda Siochana; un Garda non potrebbe comunque fungere da agente provocatore ed istigare a commettere un reato. Determinare la pena per un reato è sempre di competenza del giudice istruttore, che tiene conto di tutte le circostanze del caso.

**Italia:**

Il diritto nazionale italiano - a differenza di quanto avviene per altri reati, quali quelli in materia di stupefacenti, di riciclaggio e di armi e, recentemente, anche di sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile - non contempla norme specifiche che consentano ai funzionari di polizia di effettuare acquisti di denaro falso senza incorrere in un reato. Tale ipotesi resta pertanto disciplinata dalle regole generali in materia di concorso di persone nel reato.

**Lussemburgo:**

Nel Lussemburgo l'acquisto simulato di moneta falsa è una tecnica di indagine di polizia svolta con l'autorizzazione del pubblico ministero, ma non è prevista dalla legge. I funzionari di polizia che effettuano acquisti simulati di questo tipo non incorrono essi stessi in un reato penale, a meno che vi siano le prove di intenzioni criminali. È possibile invocare la provocazione da parte della polizia, a condizione che l'intenzione di commettere il reato non fosse anteriore all'acquisto simulato proposto.

**Paesi Bassi:**

Ai sensi del diritto olandese, i funzionari di polizia sono autorizzati a comprare moneta falsa nell'ambito delle loro indagini, senza essere perseguibili, a condizione che il pubblico ministero autorizzi tali attività investigative, e nel rispetto dei requisiti di proporzionalità e sussidiarietà, requisiti che al momento attuale non sono esplicitamente fissati dalla legge; comunque, questa materia è contemplata dal diritto penale. Se vi è stata istigazione a commettere il reato, gli atti conseguenti a tale istigazione non possono essere perseguiti dal pubblico ministero. È all'esame un disegno di legge che propone di inserire tale materia nel codice di procedura penale. La prima frase della proposta relativa all'articolo 128 del C.P.P. consente al pubblico ministero di ordinare ad un funzionario inquirente di comprare beni dalla persona sospettata, per esempio quando si sospetti un illecito penale, come nel caso citato in risposta alla domanda K1. Il secondo paragrafo dispone che l'inquirente non possa istigare la persona sospettata a perpetrare altri reati diversi da quello che intendeva commettere inizialmente.

**Spagna:**

Il 13 gennaio 1999 il Parlamento ha approvato un *progetto per modificare la legge sui procedimenti penali per quanto riguarda il miglioramento dell'azione investigativa nel traffico illecito di stupefacenti e altre attività illecite ad esso connesse* (Legge costituzionale 5/1999). Tra le altre misure, questa modifica della legge conferisce uno status giuridico all'agente infiltrato nell'ambito di indagini sulla criminalità organizzata. Le caratteristiche principali della normativa in merito a questa nuova figura sono le seguenti:

- il concetto di criminalità organizzata è limitato per questi fini, con l'elenco dei reati da considerare, tra cui la falsificazione monetaria;
- per quanto riguarda le indagini relative alle attività di criminalità organizzata stricto sensu, il GIP o l'ufficio del pubblico ministero (che, in questo caso, ne informa immediatamente il giudice per le indagini preliminari) possono, con decisione in cui sono enunciati i motivi su cui essa si fonda, autorizzare i servizi di polizia giudiziaria ad agire, per un periodo di sei mesi, sotto falsa identità fornita dal ministero dell'interno; in tal modo, i funzionari sono legalmente autorizzati ad agire con tale identità in tutti i settori connessi con l'indagine particolare e sono altresì autorizzati a prendere una serie di misure, compresa l'acquisizione di oggetti, nonché dei proventi del reato e degli strumenti utilizzati per compierlo.

**Svezia:**

I funzionari di polizia non sono autorizzati a provocare un reato che non sarebbe altrimenti stato perpetrato. D'altro canto, è possibile autorizzare, in determinate circostanze, talune misure necessarie per raccogliere le prove. A questa possibilità, che non è disciplinata dal diritto, si ricorre soltanto in caso di reati gravi (deve trattarsi almeno di falsificazione monetaria di grande portata) e occorre l'autorizzazione del pubblico ministero nel corso di un'indagine. Il ricorso a questo metodo non dovrebbe incidere sulla commisurazione della pena.



### **Regno Unito:**

Le autorità britanniche incaricate dell'applicazione della legge definiscono tali acquisti "test purchases" ("acquisti-prova"). Il ricorso a tale metodo non è disciplinato per legge, ma da orientamenti dell'associazione degli alti funzionari di polizia (ACPO). La polizia e il servizio delle dogane e accise stanno curando la pubblicazione di codici di procedura riguardanti il ricorso a varie tecniche di infiltrazione in uso nella polizia; quello sulle operazioni sotto copertura comprenderà l'acquisto simulato. Il codice (attualmente allo stato di progetto) specifica che le operazioni sotto copertura non possono servire per istigare a commettere reati che non sarebbero altrimenti stati commessi, né per "intrappolare" trasgressori che non avrebbero altrimenti preso parte alla perpetrazione di tale reato. L'autorizzazione per tali acquisti è data per iscritto da un funzionario abilitato avente il grado di commissario o equivalente. Prima di rilasciare l'autorizzazione, il funzionario deve accertare che:

- \* tale acquisto è necessario nell'ambito di un'indagine su un illecito penale riguardante il possesso, la fornitura o l'uso di un bene o di un servizio e che vi siano motivi ragionevoli di sospettare la commissione di siffatto reato;
- \* il risultato ricercato mediante l'acquisto simulato non può ragionevolmente essere ottenuto con altri metodi;
- \* si è tenuto debitamente conto del rischio di intrusione nella vita privata di persone diverse dal sospettato.

Il fatto di aver fatto ricorso all'acquisto simulato non dovrebbe avere un'influenza sulla commisurazione della pena, in quanto il trasgressore non dovrebbe essere stato istigato a commettere un reato che altrimenti non avrebbe commesso.

### **Quesito O2:      *Dovrebbero essere previste in questo settore regole uniformi in tutti gli Stati membri?***

Quasi tutti gli Stati membri non ravvisano alcuna necessità di introdurre regole comuni. Alcuni si sono richiamati alle recenti sentenze della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo relative all'impiego degli "agenti provocatori". Le regole in materia evidenziano probabilmente divergenze considerevoli, date le diverse tradizioni storiche e giuridiche. Uno Stato membro ha indicato la possibilità di effettuare uno studio comparato.

**7.2 Nel processo penale**, il denaro falso assume per lo più rilevanza **quale mezzo di prova**. D'altro canto una costante analisi tecnica e statistica delle banconote o delle monete metalliche falsificate (come pure dell'attrezzatura per la falsificazione) è necessaria al fine di un costante miglioramento degli elementi di sicurezza. Per tale motivo, già l'articolo 11 della Convenzione di Ginevra prevede, tra l'altro, la riconsegna della moneta falsificata al Governo o alla banca di emissione. Ai fini della protezione dell'euro è pertanto istituito un ufficio centrale sotto la responsabilità della Banca centrale europea.

### **Quesito P1:      *Il Suo diritto nazionale prevede disposizioni che assicurano che la moneta falsa sia trasmessa dalle autorità giudiziarie o di pubblica sicurezza all'autorità responsabile dell'emissione della stessa?***

In quasi tutti gli Stati membri sembrano vigere norme sulla trasmissione della moneta falsa alle autorità specializzate (ad eccezione di Danimarca, Finlandia e Svezia). Tuttavia, nei vari Stati membri emerge il coinvolgimento di autorità diverse (polizia, Banca nazionale, unità specializzate) e alcuni Stati fanno distinzione tra carta moneta e moneta metallica.

In **Austria** l'articolo 136, paragrafo 3 del codice di procedura penale obbliga i tribunali a trasmettere le banconote false alla banca di emissione austriaca ("Österreichische Nationalbank"/ONB) e le monete metalliche false alla Zecca austriaca ("Münze Österreich AG").

Il codice di procedura penale prevede che la valuta straniera venga inviata al Ministero della giustizia. Quest'ultimo ha tuttavia emanato nel 1997 un'ordinanza ministeriale con la quale raccomandava di trasmettere la valuta straniera all'ONB.

Gli stessi obblighi valgono per le autorità di polizia che indagano sui casi di contraffazione.

In **Belgio** questo compito spetta all'Ufficio per la repressione della falsificazione monetaria, che è stato integrato nella divisione "Assistenza operativa" del Servizio generale di assistenza di polizia. Le monete o le banconote contraffatte o false devono essere allegate al rapporto di polizia affinché il magistrato competente possa trasmetterle immediatamente all'Ufficio. Quando la valuta falsificata è belga, l'Ufficio provvede a che venga trasmessa alla Banca nazionale del Belgio affinché venga sottoposta alla perizia e all'analisi di esperti.

La normativa **danese** non prevede disposizioni in merito alla trasmissione di moneta falsificata al Governo o alla relativa banca di emissione. Si vedano parimenti le risposte al quesito M1.

Il diritto **finlandese** non prevede disposizioni in materia. Nella prassi la polizia trasmette la moneta falsificata alla banca centrale quando quest'ultima ha interesse a esaminarla.

In **Francia**, l'articolo 442-13 del codice penale prevede la confisca obbligatoria delle monete e banconote contraffatte o falsificate, dei materiali e degli strumenti utilizzati per la loro fabbricazione nonché dei proventi del reato. Gli oggetti confiscati sono trasmessi all'amministrazione della moneta e delle medaglie oppure alla Banca di Francia in vista dell'eventuale distruzione. Inoltre, l'articolo 38-2 del codice degli strumenti monetari e delle medaglie prevede che chiunque riceva moneta a circolazione fiduciaria contraffatta o falsificata deve trasmetterla alla Banca di Francia (banconote) o all'amministrazione delle monete e delle medaglie (monete metalliche).

In **Germania**, l'articolo 36 della legge sulla Banca federale tedesca prevede che tutti gli istituti finanziari siano tenuti a sequestrare la moneta falsa e ad inviarla alla polizia, informandone la Banca federale. La valuta falsa deve essere sottoposta all'esame della Banca federale che deve confermarne il carattere fraudolento.

Le disposizioni della summenzionata convenzione di Ginevra sono state integrate nella legislazione **greca**. Quest'ultima prevede che, conformemente all'articolo 11 della convenzione, la moneta contraffatta venga trasmessa dalle autorità competenti (tribunali, servizi di polizia) agli istituti di emissione.

In **Irlanda** esiste una disposizione in base alla quale la moneta falsificata o contraffatta deve essere trasmessa alla Banca centrale.

In **Italia** l'articolo 74 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, stabilisce che, nei procedimenti per la falsificazione di biglietti di banca o di monete metalliche, la perizia volta ad accertare la falsità del denaro deve essere affidata a rappresentanti di uffici centrali con specifica competenza in materia, vale a dire, rispettivamente, ad un tecnico della direzione generale della Banca d'Italia (istituto di emissione) o a un tecnico della direzione generale del tesoro (articolazione interna del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica).

In **Lussemburgo**, la moneta falsa riceve lo stesso trattamento riservato agli altri tipi di beni confiscati nell'ambito di un'indagine penale, ossia diventa proprietà dello Stato e, ai sensi delle disposizioni in vigore, è destinata alla distruzione.

Nei **Paesi Bassi**, l'articolo 8 della legge sulla valuta del 1987 prevede che le monete metalliche che si ritiene siano state falsificate possono essere trasmesse alla Zecca **olandese** ai fini di una perizia. Le monete confiscate in quanto ritenute contraffatte, falsificate o danneggiate sono conservate dalla Zecca olandese conformemente all'articolo 1 della legge sui beni confiscati.

Il **Portogallo** rileva che la sua normativa nazionale non prevede disposizioni in materia.

In **Spagna**, l'Unità investigativa della Banca di Spagna, integrata nel servizio di polizia giudiziaria, è responsabile del coordinamento di tutte le questioni attinenti alla falsificazione di denaro spagnolo o straniero ed è collegata tramite l'Interpol al segretariato generale dell'ICPO.

La circolare n. 633 del servizio di polizia giudiziaria, dell'8 febbraio 1980, sul coordinamento delle azioni di polizia in materia di falsificazione monetaria, prevede una serie di istruzioni volte ad assicurare che l'unità investigativa della Banca di Spagna riceva:

- una copia di tutti i rapporti di polizia sui procedimenti direttamente o indirettamente connessi con la falsificazione di banconote spagnole o straniere,
- quando possibile, oltre alla copia del rapporto una delle banconote false. Nei verbali viene indicato che la banconota falsa è stata trasmessa alla Banca di Spagna ai fini della perizia degli esperti. In tutti gli altri casi deve essere trasmessa una fotografia o una fotocopia dei falsi.

Il diritto nazionale **svedese** non prevede norme specifiche in materia (cfr. quesito M1).

Nel **Regno Unito** non esistono disposizioni speciali in materia. Tuttavia, le istruzioni del Ministero dell'Interno stabiliscono il trattamento da riservare al denaro falso. Le sterline false rinvenute presso la filiale di una banca o di una società di credito edilizio o un ufficio postale possono essere trasmesse alla banca di emissione se non si può ragionevolmente prevedere di condurre con successo un'indagine di polizia. Nulla vieta ad una banca, società di credito edilizio o ufficio postale di avvertire la polizia se desidera farlo. Le monete false rinvenute da un privato o da un negoziante dovrebbero essere fatte pervenire alla polizia affinché le invii allo SNIC (Servizio nazionale di informazione sulla criminalità).

**Quesito P2:** *È necessario che gli Stati membri siano tenuti ad inviare la moneta falsa alla Banca centrale europea o ad una istituzione da questa dipendente ai fini di un'analisi tecnica e statistica?*

1. Vari Stati membri sottolineano gli evidenti vantaggi derivanti dall'esistenza di un organismo centrale in grado di analizzare le tendenze nelle tecniche di falsificazione.

2. Rimane aperta la questione se una siffatta analisi debba esser svolta da un organismo da istituire sotto l'egida della Banca centrale europea oppure se possa continuare ad essere svolta dalle banche centrali nazionali. Alcuni Stati membri osservano che forse sarebbe utile svolgere tale analisi nel paese in cui la moneta falsa viene scoperta e poi centralizzare e archiviare i risultati presso la Banca centrale europea.
3. Uno Stato membro sottolinea che sarebbe utile che ogni paese fosse tenuto a designare un organismo nazionale qualificato quale responsabile dell'indagine. Si potrebbe prevedere che le informazioni risultanti dall'indagine vengano messe a disposizione di altri Stati membri, ad esempio tramite una banca dati comune.
4. La Spagna osserva che secondo le informazioni ricevute dalla Banca di Spagna, esistono già delle direttive della Banca centrale europea secondo le quali, fatte salve le restrizioni nazionali, le Banche centrali degli Stati membri devono trasmettere campioni delle banconote in euro false ad un "Centro per le indagini statistiche".

Tali direttive sono vincolanti per le banche centrali e mirano a consentire al Centro, quale organismo dipendente dalla Banca centrale europea, di procedere ad una valutazione tecnica e statistica sulla falsificazione di banconote in euro.

**Quesito P3:** *Alla luce degli articoli da 12 a 15 della Convenzione di Ginevra, relativi alla creazione di uffici centrali, dispone il Suo paese di una procedura di centralizzazione delle indagini o dei procedimenti penali in caso di successive scoperte di denaro falso repertoriato e identificato? In caso affermativo, voglia specificare quale. In caso negativo, qual è la prassi seguita nel Suo paese?*

In **Austria**, le autorità di polizia sono tenute a segnalare all'ufficio centrale ("Falschgeldreferat" del Ministero dell'interno, dip. II/10) tutti i casi di falsificazione monetaria. L'ONB trasmette inoltre al suddetto ufficio centrale tutti i rapporti di analisi .

Il **Belgio** segnala che il compito in questione è assolto anche dall'Ufficio centrale per la repressione dei reati legati alla falsificazione. I procedimenti giudiziari formano oggetto di un seguito centralizzato e le informazioni emerse nel corso delle indagini giudiziarie sono trasmesse al suddetto Ufficio che, nel contempo, raccoglie tutte le informazioni rilevanti per le indagini, la prevenzione e la repressione di questo tipo di reati.

In **Danimarca**, le indagini e i procedimenti penali sono di competenza, anche in materia di falsificazione monetaria, dei singoli distretti di polizia. La Danimarca non dispone di un'autorità centrale incaricata delle azioni penali in questo settore.

Tuttavia, l'esame scientifico del denaro falso è centralizzato nel Dipartimento di polizia scientifica della Direzione generale della polizia nazionale, in cui il denaro falso è conservato e repertoriato. Il Dipartimento di polizia scientifica esamina i procedimenti e i materiali utilizzati per la falsificazione e procede a verifiche incrociate con casi antecedenti di falsificazione, pertinenti informazioni e materiale comparativo raccolto all'estero. Il rapporto della polizia scientifica redatto in relazione ad un'indagine in materia di falsificazione è trasmesso al distretto di polizia competente assieme ad una relazione sintetica circa il possibile luogo e momento in cui è avvenuta la falsificazione in Danimarca. Un rapporto è parimenti trasmesso all'Interpol.

Il Dipartimento di polizia scientifica della Direzione generale della polizia nazionale è in contatto anche con la Banca nazionale di Danimarca che esso informa, tra l'altro, anche in merito agli aspetti tecnici.

In **Finlandia**, le indagini sono centralizzate nel Servizio centrale di polizia giudiziaria, salvo nei casi di scarso rilievo che sono trattati dai servizi locali di polizia. I casi di falsificazione monetaria sono generalmente raggruppati ai fini dei procedimenti penali e delle azioni giudiziarie.

Per quanto riguarda la **Francia**, a livello di polizia, l'Ufficio centrale per la repressione dei reati legati alla falsificazione monetaria (OCRFM), istituito presso la Direzione centrale di polizia giudiziaria, ha il compito di rilevare e reprimere i reati di falsificazione, se del caso, in collaborazione con i servizi locali di polizia giudiziaria. A livello giudiziario, il Ministero di giustizia ha pubblicato, in data 19 febbraio 1997, una circolare relativa al coordinamento dell'azione pubblica in materia di falsificazione monetaria e messa in circolazione di denaro falso. La repressione della falsificazione è centralizzata in vari punti del territorio. Il giudice istruttore incaricato dell'indagine informa l'OCRFM che coordina quindi le attività ed azioni intraprese dal servizio locale di polizia giudiziaria. I codici di condotta si basano sulle tre ipotesi seguenti:

- a) scoperta di una falsificazione ancora non repertoriata: la regola fondamentale vuole che sia aperta un'indagine giudiziaria basata sulla falsificazione, a prescindere dal possibile concorso di qualche altra infrazione. Il giudice istruttore è competente per tutti gli atti, relativi a falsificazione, trasporto, detenzione e messa in circolazione di denaro falso, commessi fino alla data di avvio dell'indagine;
- b) scoperta di una falsificazione già repertoriata e immediatamente identificabile: fino ad un determinato importo, i detentori in mala fede sono invitati, mediante citazione ufficiale del giudice o della polizia, a comparire in data ulteriore. Al di là di un dato importo, il giudice istruttore è incaricato dalla procura di avviare un'indagine giudiziaria. L'autorità di polizia intervenuta deve notificare i fatti, per motivi strategici, all'OCRFM e alla Banca di Francia;
- c) scoperta di una falsificazione non immediatamente identificabile: la procura competente a livello locale apre un'indagine, alla quale fa eventualmente seguito un'indagine giudiziaria del giudice istruttore.

In **Germania**, l'Ufficio centrale è integrato nell'Ufficio federale per la repressione della criminalità (Bundeskriminalamt-BKA), sezione OA 33. In Germania le autorità di polizia dei Länder segnalano i casi di contraffazione al BKA. La Banca federale inventaria i casi, ai sensi dell'articolo 92 del codice di procedura penale. In caso di falsificazione monetaria organizzata a livello internazionale, l'autorità di polizia competente è il BKA. Il Pubblico Ministero può altresì designare altre autorità di polizia. Quando un caso di contraffazione riguarda più Länder il BKA può designare, d'accordo con il Pubblico Ministero, l'autorità locale di un dato Land. Non esiste alcuna autorità centrale competente in materia di azione penale. In Germania, un registro centrale repertoria i procedimenti penali riguardanti più di un Land. Non esiste un'autorità giudiziaria centrale competente in materia di falsificazione monetaria.

La **Grecia** ha istituito un laboratorio di ricerca sulla falsificazione che costituisce l'ufficio centrale della Direzione delle indagini giudiziarie ed è dotato di competenza nazionale. Questi i compiti del laboratorio:

- 1) analisi tecnica di banconote e monete false;
- 2) registrazione dei diversi tipi di falsificazione e dei procedimenti, segnalazione dei falsari, raccolta delle prove, identificazione e ricerca dei trasgressori, delle vittime e dei testimoni, comunicazione con l'Ufficio centrale della polizia e con le autorità di polizia di altri paesi. L'assolvimento di tali compiti è assicurato da un gruppo di esperti.

In **Irlanda**, le indagini e azioni penali in materia di falsificazione monetaria sono centralizzate presso il Dipartimento investigativo in materia di frodi della polizia irlandese. Il dipartimento ha competenza nazionale per le indagini relative a tutti i tipi di frode e nel suo seno la sezione competente è la sezione Falsificazione assegni/moneta.

In **Italia**, le banconote che si sospettano oggetto di falsificazione, vengono inviate all'Ufficio Biglietti Falsi presso la Banca d'Italia ove una commissione tecnica effettua tutti gli accertamenti necessari. Per ogni contraffazione, la commissione redige una "scheda tecnica" provvedendo nel contempo ad attribuire ad ogni nuova contraffazione un numero di codificazione e di classificazione con riferimento ai vari tagli di banconota.

L'Ufficio Biglietti Falsi provvede a trasmettere queste schede tecniche all'ufficio italiano dell'Interpol il quale, a sua volta, provvede ad inviarle a Lione in modo che si possa provvedere alla loro successiva pubblicazione nel volume intitolato "Contrafaction and classification" pubblicato ad Amsterdam.

In **Lussemburgo** i casi di falsificazione di ampia portata sono, in teoria, centralizzati presso i servizi di polizia giudiziaria.

Nei **Paesi Bassi** un'unità speciale del Dipartimento centrale di informazione ed investigazione della polizia nazionale è incaricata della raccolta di informazioni sugli sviluppi (inter)nazionali, regionali e locali di indagini riguardanti la falsificazione. Le squadre investigative possono avvalersi delle conoscenze specialistiche di cui dispone l'unità e comunicare alla stessa tutte le informazioni pertinenti relative a casi specifici. L'unità può altresì coordinare le indagini. Non esistono norme sulla centralizzazione delle indagini e sui procedimenti penali in materia di falsificazione.

In applicazione dell'articolo 12 della convenzione di Ginevra, il **Portogallo** ha designato la polizia giudiziaria quale autorità centrale responsabile delle indagini e della repressione in materia di falsificazione. In seno alla polizia giudiziaria, l'unità nazionale per l'informazione sulla criminalità economica organizzata (UNICEO) costituisce l'unità operativa centrale, incaricata di raccogliere informazioni in materia di falsificazione e messa in circolazione di denaro falso. Tali informazioni sono trasmesse anche all'Interpol. Due anni fa è stato concluso un protocollo in materia di cooperazione tra la Banca del Portogallo e la suddetta unità. I due organi si riuniscono ad intervalli regolari, con l'assistenza del laboratorio di polizia scientifica della polizia giudiziaria per tutte le questioni riguardanti i mezzi tecnici. In applicazione dell'articolo 15 della Convenzione di Ginevra, riunioni internazionali sono organizzate tra gli organi centrali e le banche di emissione.

In **Spagna**, il compito di ufficio centrale nazionale per la repressione della falsificazione monetaria è stato assegnato alla sezione investigativa della banca di Spagna, in seno alla polizia giudiziaria.

In **Svezia**, il Dipartimento nazionale di polizia giudiziaria può coordinare le indagini, su richiesta delle autorità locali di polizia.

Nel **Regno Unito**, l'organo centrale è il Servizio nazionale di informazione sulla criminalità (SNIC), la cui banca dati sulla falsificazione è collegata alla Banca d'Inghilterra.

**Quesito P4:** *In materia di cooperazione giudiziaria internazionale, le autorità del Suo Stato hanno incontrato particolari difficoltà ad ottenere elementi di prova nel contesto di indagini giudiziarie?*

La maggior parte degli Stati membri non ha incontrato particolari difficoltà al riguardo, se non quelle generalmente derivanti dal dover raccogliere prove in materia penale internazionale. La Francia rileva che l'eterogeneità delle norme in materia di prove è destinata a creare difficoltà in fatto di assistenza giudiziaria.

L'Irlanda ha dichiarato di aver occasionalmente rilevato una certa riluttanza, da parte di alcuni paesi, a trasmettere elementi di prova che possano permettere ad una giurisdizione straniera di perseguire i loro cittadini.

## **9. CONVENZIONE DI GINEVRA**

**Quesito Q1:** *Il Suo Stato membro ha ratificato la Convenzione di Ginevra? Permangono riserve? Quali?*

**Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito** hanno ratificato la Convenzione e non hanno emesso riserve.

In considerazione dell'importanza della moneta e fatte salve le pertinenti disposizioni della Convenzione di Ginevra, la **Grecia** ha competenza giurisdizionale sui reati commessi all'estero ai danni della moneta nazionale ( e quindi anche dell'euro), in virtù del principio della tutela dello Stato; essa può, cioè, perseguire cittadini greci e stranieri secondo il diritto penale greco, indipendentemente dalla normativa del paese in cui è stato commesso il reato.

Il **Lussemburgo** non ha ancora ratificato la Convenzione di Ginevra, ma sta per presentare un disegno di legge in tal senso.

La **Svezia** non ha ratificato la Convenzione. Riguardo al quesito Q2, la suddetta possibilità non è stata vagliata . La Svezia rammenta che la sua normativa dovrebbe già soddisfare la maggior parte delle prescrizioni della convenzione.

Il **Regno Unito** ha ratificato la convenzione senza emettere riserve. Nell'ottobre 1960 vi ha aderito anche per la maggior parte dei suoi territori d'oltremare, inclusa Gibilterra, ma non per le isole costiere, e nel marzo 1963 per Barbados e relative dipendenze.